



UNIONCAMERE

Titolare Effettivo

**Manuale operativo per l'istruttoria
delle comunicazioni sulla titolarità effettiva**

Sommarario

1 PREMESSA	4
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO	4
1.2 L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE	4
1.3 ESEMPI PRATICI	7
1.3.1 Esempi di applicazione dell'art. 20 commi 1 e 2 ('criterio della proprietà')	7
1.3.1.1 Società con solo soci con proprietà diretta	7
1.3.1.2 Società con soci con proprietà diretta e indiretta	8
1.3.2 Esempio di applicazione dell'art. 20 comma 3 ('criterio del controllo')	9
1.3.3 L'individuazione del titolare effettivo negli altri soggetti obbligati (esempi di applicazione dell'art. 20 comma 4 e dell'art. 22 comma 5)	10
2 FLUSSO DELLA PRATICA	12
3 INVIO E ACQUISIZIONE	13
3.1 CONTROLLI IN COMPILAZIONE SPECIFICI DI DIRE	15
4 ISTRUTTORIA	18
4.1 ALLEGATI	19
4.2 FIRME	19
4.3 MODELLI	19
4.4 PROTOCOLLI/IMPORTI	19
5 BUONE PRASSI	20
6 APPROFONDIMENTI	21
6.1 UTILIZZO DI ALLEGATI NELLA PRATICA	21
6.2 QUALIFICHE DEL DICHIARANTE CONSENTITE	21
6.3 REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA	22
6.3.1 Requisito TPD/TPI	22
6.3.2 Considerazioni sui controlli	24
6.3.3 Controlli sulle partecipazioni indirette (TPI)	24
6.3.4 Controlli su requisiti diversi dalle partecipazioni indirette e indirette	24
7 ALLEGATO A - PRATICHE INViate CON DIRE	26
7.1 FIRME	26
7.1.1 Dettaglio controlli automatici sulle firme	26
7.1.2 Tabella controlli sulle firme	26
7.2 MODELLI	27
7.2.1 Dettaglio controlli automatici sui modelli	27
7.2.1.1 Controllo TRA	27
7.2.1.2 Controlli preliminari	28
7.2.1.3 Controllo sui titolari con requisito TPD	29
7.2.2 Tabella controlli sui modelli	30

7.2.2.1 Controlli preliminari	30
7.2.2.2 Controlli specifici su tutte le pratiche inviate con DIRE	32
7.3 PROTOCOLLI/IMPORTI	35
7.3.1 Dettaglio controlli automatici sui protocolli	35
7.3.2 Tabella controlli sui protocolli	35
8 ALLEGATO B - PRATICHE INViate CON SOFTWARE DI TERZE PARTI	38
8.1 ALLEGATI	38
8.1.1 Dettaglio controlli automatici sugli allegati	38
8.1.2 Tabella controlli sugli allegati	38
8.2 FIRME	40
8.2.1 Dettaglio controlli automatici sulle firme	40
8.2.2 Tabella controlli sulle firme	40
8.3 MODELLI	42
8.3.1 Dettaglio controlli automatici sui modelli	42
8.3.1.1 Controllo TRA	43
8.3.1.2 Controlli preliminari	43
8.3.1.3 Controllo sui titolari con requisito TPD	44
8.3.2 Tabella controlli sui modelli	45
8.3.2.1 Controlli preliminari	45
8.3.2.2 Controlli specifici sulle pratiche inviate con software di terze parti	47
8.4 PROTOCOLLI/IMPORTI	52
8.4.1 Dettaglio controlli automatici sui protocolli	52
8.4.2 Tabella controlli sui protocolli	53
9 APPENDICE	55
9.1 Tabella requisiti (RTE) per tipo Soggetto	55
9.2 Tabella dichiarante-tipo soggetto	56
9.3 Tabella cariche per soggetti noti al RI	57

1 PREMESSA

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il documento in oggetto è frutto di uno studio svolto in InfoCamere da esperti sulle tematiche relative all'istruttoria delle pratiche di Comunicazione Unica e delle considerazioni emerse all'interno di un gruppo di lavoro Unioncamere.

Rientra nel novero degli strumenti pensati per agevolare e velocizzare il lavoro delle Camere ed è stato condiviso con le Camere che hanno partecipato al gruppo di lavoro; le considerazioni ivi riportate sono orientate prevalentemente alla campagna di comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (ossia alla prima presentazione).

Il documento è stato redatto per fornire una base per la predisposizione di un eventuale service di supporto operativo all'istruttoria camerale, da parte di InfoCamere, e può essere quindi utilizzato in generale dalle Camere come punto di partenza per definire le proprie prassi relative all'istruttoria delle pratiche della titolarità effettiva.

Il presente Manuale è stato redatto sulla base delle interpretazioni fornite dal sistema camerale con riferimento alle articolate disposizioni dettate in materia dal Legislatore. Lo stesso potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni a seguito di eventuali pareri specifici e/o chiarimenti espressi dai Ministeri competenti.

1.2 L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

L'art. 1 comma 2 lett. pp) del d. lgs n. 231/2007 (cd. 'decreto antiriciclaggio') definisce il titolare effettivo come: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Nel caso in cui il 'cliente' non sia una persona fisica ma un 'soggetto giuridico' (in senso ampio) sorge la necessità di individuare il titolare effettivo nonostante lo schermo formale fornito dalla soggettività o dalla personalità giuridica. In questi casi (in base all'art. 20 comma 1 del decreto antiriciclaggio): *"Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo"*. I commi successivi del medesimo art. 20 forniscono i criteri per individuare concretamente il titolare effettivo dei soggetti interessati.

Il Decreto antiriciclaggio (v. art. 21 comma 1 e 3) obbliga inoltre:

- I. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese;
- II. le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000;
- III. i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia

a comunicare la propria titolarità effettiva all'ufficio del registro delle imprese¹ affinché l'informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro. Tali sezioni - 'autonoma' e 'speciale' – costituiscono e realizzano operativamente, in l'Italia, il nuovo registro dei titolari effettivi.

L'art. 20 ai commi 2, 3, 4 e 5 definisce i principi da seguire per individuare il titolare effettivo di tali soggetti giuridici. Il Decreto Ministeriale 11 Marzo 2022 n. 55 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico; d'ora in poi 'Decreto') richiama e in parte puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

NELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, il titolare effettivo è “...la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio” (v. art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto). L'art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio prevede:

(comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.

(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”.

(comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

I criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere applicati in forma "scalare" in conformità all'art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio.

Nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. L'uso dei criteri indicati consente, pertanto, l'individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all'obbligo di comunicazione.

NELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto – il titolare effettivo è individuato nei “...soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio...”. Quest'ultima norma dispone: “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari,

¹L'Ufficio di cui all'art. 2188 c.c., istituito con l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e relativo regolamento attuativo adottato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581

quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.

In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono pertanto essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese.

PER I TRUST E GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI, l’art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all’articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “...*relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.*

Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa ⁽²⁾: se oltre al costituente (o *settlor*) e al fiduciario (*trustee*) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.

Il ‘mandato fiduciario’ e il ‘vincolo di destinazione’ (di cui all’art. 2645 ter c.c.) sono istituti giuridici affini al trust in quanto determinano “...*effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”.* I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita ‘sezione speciale’ e comunicano contestualmente il ‘titolare effettivo’. Il DM 12 aprile 2023 – che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi - ha limitato ai soli mandati fiduciari l’obbligo di comunicare la titolarità effettiva: inoltre lo ha ulteriormente circoscritto prevedendo che l’adempimento riguardi solo i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie³: queste ultime sono obbligate a denunciare il mandato all’ufficio del registro delle imprese in cui la società fiduciaria ha sede.

²() Art. 1 punto 2 lett. b) Direttiva U.E. n. 843/2018; v. anche V. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007*, 22 maggio 2019, p. 36.

³() N.B. Resta inteso che se la società fiduciaria non ha il codice fiscale italiano non può svolgere l’adempimento (il mod. TE lo richiede obbligatoriamente). Il mandato fiduciario deve essere ‘stabilito o residente’ in Italia (v. art. 22 c. 3 d. lgs. 231/2007): deve quindi essere stipulato in Italia. Se la fiduciaria ha il codice fiscale italiano e ha sede all’estero ma ha in Italia una sede secondaria (presso cui è stipulato o a cui è riferibile il contratto di mandato fiduciario) l’adempimento dovrebbe essere svolto presso la Camera della provincia in cui è collocata la sede secondaria; viceversa, se la fiduciaria ha in Italia solo una o più unità locali (presso cui è stipulato o a cui è riferibile il contratto di mandato fiduciario) l’adempimento dovrebbe interessare la Camera di Commercio di Roma come Camera ‘di compensazione’ ma potrebbe essere ritenuta competente anche la Camera della provincia in cui è ubicata l’unità locale.

1.3 ESEMPI PRATICI

1.3.1 Esempi di applicazione dell'art. 20 commi 1 e 2 ('criterio della proprietà')

1.3.1.1 Società con solo soci con proprietà diretta

ALFA srl	
Soci persone fisiche titolari di partecipazioni	Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal Registro Imprese
A	30%
B	30%
C	40%

I titolari effettivi 'diretti' di Alfa srl, in base all'art. 20 comma 2 lett. a), sono i soci 'A', 'B' e 'C'. Tutti devono essere dichiarati con codice-requisito 'TPD'.

Caso particolare: Se 'B', titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e 'vero' gestore della quota fosse 'D', i titolari effettivi da dichiarare agli uffici del registro delle imprese, diventerebbero 'A' (con qualifica TPD), 'D' (con qualifica TPI, titolare di partecipazione proprietaria indiretta) e 'C' (con qualifica TPD).

N.B. Il titolare formale della partecipazione può non essere il 'titolare reale' della stessa. Gli amministratori devono svolgere le necessarie indagini, traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso, senza fermarsi al dato formale fornito dagli assetti proprietari. L'art. 22 comma 3 del decreto antiriciclaggio stabilisce infatti che gli amministratori devono acquisire le informazioni "...sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente"

Se B, titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e 'vero' gestore della quota fosse 'A', quest'ultimo sarebbe sia proprietario diretto che proprietario indiretto di partecipazioni al capitale sociale. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare sono due: 'A' (da indicare nel modello TE con codice TPD e con codice TPI) e 'C', da indicare con codice TPD.

Se anche 'C', titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e 'vero' gestore della quota di 'B' e della quota di 'C' fosse 'A', quest'ultimo sarebbe l'unico titolare effettivo di Alfa srl (da indicare nel modello TE con codice TPD e con codice TPI).

Infine, se tutti e tre i soci, titolari formali di partecipazioni, fossero persone interposte e il dominus e vero gestore delle partecipazioni fosse 'D', persona fisica formalmente estranea alla compagine sociale, l'unico titolare effettivo di Alfa srl sarebbe 'D', da indicare nel modello TE con codice TPI.

1.3.1.2 Società con soci con proprietà diretta e indiretta

BETA srl	
Soci titolari di partecipazioni	Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese
A (persona fisica)	30%
B (persona fisica)	30%
Delta spa	40%

Se Delta spa è controllata da 'G', socio-persona fisica, anche 'G' è titolare effettivo (indiretto) di Beta srl. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare all'ufficio del registro delle imprese - in base all'art. 20 comma 2 lett. a) e b) - sono 'A' (con codice TPD), 'B' (con codice TPD) e 'G' (con codice TPI).

Caso particolare: *Se 'B' fosse un mandatario senza rappresentanza di 'D' – per conto del quale gestisce la partecipazione - i titolari effettivi da dichiarare all'ufficio del registro delle imprese diventerebbero 'A' (con codice TPD), 'D' (con codice TPI) e 'G' (con codice TPI).*

Gli esempi mostrano come titolarità effettiva e titolarità formale delle partecipazioni possono non coincidere. Il titolare formale, anche se persona fisica, potrebbe cioè non essere il titolare effettivo della partecipazione: spetta agli amministratori – in base all'art. 22 comma 3 del d.lgs. 231/2007 – svolgere le necessarie indagini traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso, senza fermarsi al dato formale fornito dai soli assetti proprietari, chiedendo anche informazioni al socio⁴.

⁴ La disposizione richiamata stabilisce infatti che gli amministratori devono chiedere le informazioni "... al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesorabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante".

La dichiarazione dell'amministratore che attesta la titolarità effettiva è resa nella forma dell'autocertificazione e va assunta come tale ai fini dell'iscrizione di quanto in essa indicato (salvo lo svolgimento dei successivi controlli a campione). Tuttavia il DM 12 aprile 2023 prevede alcuni 'controlli bloccanti' e, in caso di SRL, è stabilito che uno di tali controlli automatici bloccanti scatti in fase di invio della comunicazione se le titolarità formali delle quote di partecipazione iscritte nel registro contrastino con le persone indicate (nel modello TE) come titolari effettivi con codice-requisito 'TPD'. Il DM 12 aprile 2023 stabilisce, a questo proposito: *"A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente"*. Pertanto, in questi casi - se per qualche disfunzione tecnica la pratica pervenisse comunque all'ufficio - è possibile respingere/archiviare il protocollo della comunicazione ricevuta nonostante la presenza dell'autocertificazione.

Ciò premesso, l'indagine sulla titolarità effettiva – condotta utilizzando il 'criterio della proprietà' – potrebbe fornire solo riscontri parziali a causa, ad esempio, della mancata collaborazione di uno dei soci (imposta dall'art. 22 comma 3, sopra ricordato). Esempio: l'amministratore di Alfa srl ha notizia che 'A' e 'C' sono titolari effettivi della società ma non è certo della titolarità effettiva di 'B', che da alcuni indizi sembra piuttosto il prestanome di terzi: posto che non può omettere la dichiarazione (incapperebbe nella sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.), l'amministratore può attestare la sola titolarità effettiva di 'A' e di 'C'. In questo caso, cioè, l'esame degli assetti proprietari consente di individuare in modo univoco alcuni titolari effettivi ma non tutti.

1.3.2 Esempio di applicazione dell'art. 20 comma 3 ('criterio del controllo')

GAMMA srl	
Soci persone fisiche titolari di partecipazioni	Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese
A	20%
B	20%
C	20%
D	15%
E	15%
F	10%

Nel caso della società Gamma srl l'esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva 'diretta' superiore al 25%. Se agli amministratori non risultano titolarità effettive 'indirette' (superiori al 25%) può essere utilizzato il 'criterio del controllo': es. in base a un patto parasociale i soci 'C', 'D', 'E' e 'F' si sono accordati nel far sì che i primi tre votino conformemente a 'F' nelle assemblee ordinarie. E' quindi quest'ultimo il titolare effettivo da dichiarare agli uffici del registro delle imprese con codice-requisito TCM (grazie al patto convenuto, 'F' è infatti in grado di esercitare il controllo sulla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria).

Se non si verificassero le circostanze che possono dare origine al 'controllo' sulla società di cui all'art. 20 comma 3 - l'amministratore deve infine utilizzare il 'criterio residuale' e individuare il titolare effettivo di Gamma srl nelle persone del legale rappresentante, dell'amministratore o di chi sia titolare del potere di direzione della società (con codice-requisito 'TRA'). In applicazione del criterio residuale di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 231/2007, il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno. Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente.

1.3.3. L'individuazione del titolare effettivo negli altri soggetti obbligati (esempi di applicazione dell'art. 20 comma 4 e dell'art. 22 comma 5)

Fondazione Alfa (iscritta nel registro delle persone giuridiche private)	
Soggetti individuati	
A	fondatore, amministratore e rappresentante legale
B	amministratore con poteri di direzione
C	amministratore
D	beneficiario
E	beneficiario
F	beneficiario

La fondazione Alfa ha un fondatore ancora in vita, un organo amministrativo composto dal fondatore e da altre persone fisiche e beneficiari individuati.

Coloro che ricoprono due ruoli rilevanti ai fini della titolarità effettiva devono essere indicati nel modello TE, con i rispettivi codici identificativi. Pertanto: 'A' deve essere indicato con codice 'FND' e con codice 'TRA' (l'art. 20 comma 4 del decreto antiriciclaggio richiede infatti che tutti coloro che ricoprono i ruoli illustrati siano indicati in via cumulativa); 'B' va indicato con codice 'TRA'; 'D', 'E' e 'F' devono essere riportati nel modello TE con codice 'BNP'.

Se il fondatore non fosse in vita e i beneficiari non fossero individuati o facilmente individuabili, i titolari effettivi da comunicare sarebbero il rappresentante legale e coloro che hanno poteri di direzione e amministrazione nella fondazione (cioè 'B', ipotizzando che, in caso di decesso del fondatore, gli siano attribuiti anche i poteri di rappresentanza legale): costoro, in quanto soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva della Fondazione Alfa all'ufficio del registro delle imprese, devono conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo negli altri soggetti astrattamente previsti (v. art. 20 commi 4 e 6 del decreto antiriciclaggio).

Trust Alfa (trust rilevante ai fini fiscali)	
Soggetti individuati	
A	costituente il trust
B	fiduciario
C	guardiano
D	beneficiario
E	beneficiario
F	beneficiario
G	persona che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust

Nel trust Alfa sono individuati il costituente, il fiduciario, i beneficiari e la persona che controlla i beni conferiti nel trust. Tutti devono essere indicati nel modello TE quali titolari effettivi. La persona fisica 'A' va quindi indicata come titolare effettivo con codice 'CST'; 'B' va indicato con codice 'FDU'; 'C' con codice 'GUR'; 'D', 'E' e 'F' con codice 'BNC'; 'G' va infine comunicato con codice 'TFC'.

2 FLUSSO DELLA PRATICA

Le informazioni relative alla titolarità effettiva sono comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese, attraverso la Comunicazione Unica d'impresa, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro.

I dati e le informazioni sono destinati esclusivamente al Registro delle Imprese: si tratta di un adempimento singolo non associabile ad altri adempimenti e senza la possibilità di effettuare contestuali inoltri ad altri enti.

Pertanto, la gestione di tali comunicazioni rientrerà nel processo già consolidato del flusso della pratica di Comunicazione Unica. Al fine di agevolare l'iter dell'istruttoria camerale, come di consueto, sono previsti diversi automatismi:

- controlli bloccanti sia in fase di **invio**, per bloccare la pratica errata prima dell'invio al RI, che di **acquisizione**, per rendere irricevibile la pratica che presenta errori (cfr. capitolo INVIO E ACQUISIZIONE);
- controlli in fase di **istruttoria**, ossia successivi alla protocollazione, descritti nel capitolo ISTRUTTORIA;
- strumenti di evasione automatica o semiautomatica.

Con riferimento all'istruttoria e all'evasione, si possono prevedere due modalità:

- **modalità automatica costituita da:**
 - controlli automatici Quality Check;
 - evasione automatica (senza intervento della Camera) tramite la corsia preferenziale nel caso di esito OK per tutti i controlli automatici previsti;
- **modalità manuale, supportata da automatismi, costituita da:**
 - controlli automatici Quality Check;
 - controlli manuali e relative azioni da intraprendere da parte dell'operatore a seguito dell'esito KO o NE di uno o più controlli Quality Check;
 - evasione tramite il *pulsante Evadi, direttamente da Scriba*.

3 INVIO E ACQUISIZIONE

Il Front Office camerale tramite lo strumento DIRE guida l'utente alla compilazione della comunicazione ed attua una serie di controlli bloccanti allo scopo di non consentire la ricezione delle comunicazioni che presentano delle anomalie.

DIRE, il sistema messo a disposizione dal Sistema Camerale, guida l'utente alla compilazione della comunicazione ed inoltre attua anche una serie di controlli che, se bloccanti, ne inibiscono l'invio. I controlli in fase di invio sono messi a disposizione anche delle software house, che decidono di commercializzare strumenti per la predisposizione delle pratiche sulla titolarità effettiva.

I controlli che, per loro natura, o per problemi tecnici impreveduti, non possono essere effettuati in invio, vengono effettuati in fase di acquisizione della pratica, prima quindi della ricezione e protocollazione presso le singole Camere.

Si riporta di seguito una sintesi dei controlli bloccanti previsti (effettuati in DIRE in fase di compilazione e nelle soluzioni software di terze parti in invio/acquisizione). Tali controlli, se non superati, non permettono al modello TE di arrivare all'ufficio del registro delle imprese destinatario. Il decreto che ha approvato il modello TE (DM 12 aprile 2023) prevede infatti che in questi casi "la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente".

La pratica, con modello base del titolare effettivo (TE):

- deve essere di variazione (adempimento ComUnica con codice 04);
- non deve contenere allegati da inviare ad altri enti (Agenzia Entrate, INAIL, INPS, SUAP);
- non deve contenere altri modelli secondari;
- deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle specifiche tecniche ministeriali (specifiche Fedra versione 7.0 e successive);
- deve soddisfare i seguenti requisiti di formato, coerenza con banche dati (RI, AE) e norma:
 - le date devono essere scritte nel seguente formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l'anno). Devono essere posteriori al 1899 e non successive a quella della spedizione della pratica telematica;
 - gli eventuali codici fiscali (è previsto l'obbligo di indicazione solo nel caso di cittadino italiano o di straniero residente in Italia) devono essere formalmente corretti e congruenti con l'ultimo carattere di controllo (check digit); per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati;
 - per i soggetti noti al Registro Imprese (cioè per le imprese-persone giuridiche e per le PGP iscritte) deve esserci congruenza fra quanto dichiarato nel modello e quanto presente nel Registro Imprese relativamente alla tipologia di soggetto e alla provincia dell'ultima sede; inoltre la natura giuridica presente nel Registro Imprese deve essere inclusa fra quelle previste dalla norma;

- nel caso di tipo soggetto/istituto “Trust”, se il trust è costituito all'estero, la Camera destinataria deve essere quella di Roma (cd. Camera di compensazione);
 - la pratica può contenere esclusivamente allegati firmati digitalmente, in formato PDF/A e con codice-documento ad uso interno (codice 98);
 - è obbligatorio comunicare il codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i, non solo in caso di cittadinanza italiana, ma anche in caso di cittadinanza estera ma con residenza in Italia;
 - la forma giuridica dei soggetti per i quali si effettua l'adempimento di comunicazione della titolarità effettiva deve rientrare in almeno una delle seguenti macro tipologie (ad esclusione dei trust e istituti giuridici affini; le società indicate possono essere costituite anche in forma consortile):
 - società a responsabilità limitata;
 - società per azioni;
 - società in accomandita per azioni;
 - società cooperative;
 - persone giuridiche private (tra cui associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato);
 - sono consentite solo le tipologie di dichiarante previste dalle specifiche tecniche ministeriali (v. paragrafo *Qualifiche del dichiarante consentite* e appendice *Tabella dichiarante-tipo soggetto*);
 - il requisito di titolarità dichiarato deve essere compatibile con il tipo soggetto e non può essere ripetuto per lo stesso;
 - se si opziona il codice CTR “CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)” è obbligatorio inserire almeno un altro codice-requisito ed è altresì obbligatorio inserire la PEC del controinteressato;
 - se il soggetto per cui si sta compilando la pratica è una società iscritta nel registro delle imprese con una delle seguenti forme giuridiche del tipo “a responsabilità limitata”:
 - RR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO;
 - RS - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA;
 - SL - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
 - SR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
 - SU - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO;
- e si comunica un titolare effettivo con codice TPD - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE -, il suddetto titolare **deve essere presente nell'elenco soci** e la somma dei valori nominali di tali quote deve essere superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto. In caso contrario viene proposto il seguente messaggio di errore bloccante: “*La persona a cui stai attribuendo il requisito 'PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE*”

AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE' non possiede partecipazioni dirette superiori al 25% del capitale sottoscritto"⁵;

- devono essere indicati requisiti per la titolarità effettiva coerenti con quelli previsti dal tipo di soggetto o istituto dichiarato, come da combinazioni riportate nella *Tabella requisiti (RTE) per tipo Soggetto* in appendice;
- in caso di imprese, qualora almeno uno dei titolari effettivi dichiarati utilizzi il requisito "TRA - TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE", possono essere indicati nella comunicazione, complessivamente, solo titolari effettivi con lo stesso codice requisito eventualmente abbinato al requisito "CTR - CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETA";
- la tipologia di dichiarazione ai sensi degli art.46, 47 e 76 del d.p.r. 445 del 2000 deve essere coerente con la tipologia di soggetto per il quale si sta effettuando la comunicazione;
- la data evento NON DEVE:
 - essere successiva alla data di invio della comunicazione;
 - essere antecedente, in caso di variazione, alla data di avvio della c.d. "Campagna di comunicazione TE" stabilita dal MIMIT con apposito provvedimento;
- la dichiarazione ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del dpr 445/2000 deve essere coerente con la tipologia di soggetto (impresa, persona giuridica privata, trust, mandato fiduciario) che effettua la comunicazione;
- per ogni tipologia di soggetto, sono consentite solo le tipologie di dichiarante come da *Tabella dichiarante-tipo soggetto* in appendice;
- la distinta di Comunicazione Unica (e la distinta Fedra qualora presente su file separato) deve essere sottoscritta con una firma digitale valida dal dichiarante indicato nella distinta di Comunicazione Unica.

3.1 CONTROLLI IN COMPILAZIONE SPECIFICI DI DIRE

Oltre ai precedenti, DIRE mette a disposizione una serie di ulteriori controlli, di cui si elencano i principali (*i controlli individuati dal prefisso WarnD, seppur segnalino un warning all'utente, non sono bloccanti in fase di compilazione e invio*):

- nel caso di soggetti non noti al RI, viene verificata la coerenza fra alla CCIAA di destinazione della pratica e la sede legale (nel caso di PGP non iscritte) o il luogo di costituzione (nel caso di trust) dichiarati nella modulistica;
- (*WarnD*) - se il soggetto per cui si sta compilando la pratica è una società a responsabilità

⁵ Tale controllo bloccante in invio è subordinato alla verifica di alcuni controlli preliminari (cfr. par. Controlli preliminari della sezione Modelli (Allegato A e Allegato B))

limitata e si comunica un titolare effettivo con requisito diverso da PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD) e PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPI) si verifica, che la persona non possieda partecipazioni dirette superiori al 25%: in caso contrario viene proposto il seguente messaggio di warning non bloccante: *“Non è stato indicato il requisito 'PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE'. Dall'elenco soci la persona risulta avere partecipazioni dirette superiori al 25% del capitale sottoscritto.”*;

- (WarnD) - se il soggetto per cui si sta compilando la pratica è una società del tipo “a responsabilità limitata” e si comunica un “solo” titolare effettivo con requisito PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD), si verifica che non vi siano altri soggetti con partecipazioni dirette superiori al 25%: in caso contrario viene proposto il seguente messaggio di warning non bloccante: *“Nell'elenco soci sono presenti persone fisiche con partecipazione diretta al capitale superiore al 25% che non sono stati indicati come titolari effettivi”*;
- (WarnD) - se il soggetto per cui si sta compilando la pratica è una società con personalità giuridica o una PGP iscritta al REA e si comunica un titolare effettivo con requisito Titolare poteri di rappresentanza amministrazione o direzione (TRA) si verifica la corrispondenza con la carica amministrativa e/o la rappresentanza legale: in caso contrario viene proposto il seguente messaggio di warning non bloccante: *“E' stato indicato il requisito 'TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE' per una persona che non ha la legale rappresentanza o cariche amministrative”*;
- sono consentite solo le qualifiche del dichiarante previste espressamente nelle specifiche ministeriali del modello TE, vale a dire:
 - per le imprese:
 - legale rappresentante
 - amministratore
 - liquidatore
 - commissario giudiziario
 - altro previsto dalla normativa
 - per le PGP:
 - legale rappresentante
 - amministratore
 - liquidatore
 - altro previsto dalla normativa
 - per i trust e altri istituti giuridici affini:
 - altro previsto dalla normativa
- (WarnD) - nel caso di soggetto noto al RI, si verifica che il dichiarante ricopra una delle seguenti cariche:
 - per le imprese:
 - legale rappresentante
 - amministratore
 - liquidatore

- commissario giudiziario
- sindaco
- per le PGP:
 - legale rappresentante
 - amministratore
 - liquidatore
- non sono consentiti allegati di tipo RI
- sono preimpostati (e non modificabili) gli importi dei diritti e l'esenzione del bollo

DIRE, inoltre, prevede una serie di automatismi che agevolano l'utente nella compilazione ed impediscono l'introduzione di errori. Di seguito si riportano i più rilevanti:

- nel caso sia noto al RI (impresa o PGP iscritta), i dati del soggetto che effettua la comunicazione (provincia, denominazione, tipologia di soggetto) sono prevalorizzati con i dati estratti dal Registro Imprese;
- nel caso di impresa iscritta a RI, se si inserisce il codice fiscale di una persona il cui codice fiscale corrisponde a quello di una persona che ricopre cariche per l'impresa o è titolare di quote per la stessa, i dati anagrafici della persona saranno prevalorizzati;
- per le CCIAA che aderiscono al SARI, è previsto un collegamento che consente di fruire di supporto normativo alla compilazione della pratica.

4 ISTRUTTORIA

Negli allegati al presente documento si riportano i controlli automatici, manuali e le azioni da intraprendere a valle dell'istruttoria per ognuna delle seguenti macrocategorie relative alle pratiche ComUnica:

- allegati
- firme
- modelli
- protocolli/importi

Per ogni macrocategoria, vengono descritti i controlli automatici QC previsti. Successivamente vengono proposti in formato tabellare gli stessi controlli automatici (QC), i controlli da eseguire manualmente e le conseguenti azioni da intraprendere a fronte di esito KO o NE da parte di QC (cfr. paragrafi "*Tabella controlli su...*"). Per i casi in cui QC dà esito OK non si prevedono controlli manuali (da parte di InfoCamere, qualora la stessa sia incaricata dalla singola Camera dell'istruttoria dei modelli TE)⁶.

Le pratiche potranno essere inviate con DIRE (ambiente unico messo a disposizione dal Sistema Camerale) o con software di terze parti. Alla luce di ciò, nel documento sono proposti due allegati separati che l'istruttore potrà consultare a seconda che la pratica sia stata inviata con l'una (cfr. *Allegato A*) o l'altra soluzione (cfr. *Allegato B*).

Si prevede che la maggior parte delle pratiche siano compilate e inviate con DIRE che, per sua natura, prevede un percorso guidato e controllato: questo implica che per tali pratiche siano previsti minori controlli a carico dell'istruttore.

Alcuni controlli QC (evidenziati nel presente documento col simbolo (***) rieseguo controlli già effettuati in fase di invio/acquisizione e che, se non superati, bloccano l'arrivo della pratica in Camera. Vengono, riproposti in QC in quanto sono atti a gestire eventuali casi remoti di momentanee indisponibilità dei controlli nei servizi di front office.

N.B: L'operatore ha sempre la possibilità di verificare se la pratica sia stata compilata/inviata con DIRE dalla lista pratiche in SCRIBA.

⁶ Il servizio di supporto operativo all'istruttoria camerale affidato ad InfoCamere si baserà, per tutte le Camere che vi hanno aderito, sulle indicazioni operative dettagliate negli allegati al presente manuale.

4.1 ALLEGATI

I controlli del gruppo “Allegati” si occupano di effettuare le verifiche relative alla distinta e agli eventuali allegati alla pratica: si tratta di controlli previsti solo per pratiche compilate con software di terze parti, in quanto DIRE non consente la funzione di allegazione.

4.2 FIRME

I controlli del gruppo “Firme” si occupano di effettuare le verifiche relative a validità di firme e firmatari della distinta e degli eventuali allegati alla pratica.

4.3 MODELLI

I controlli del gruppo “Modelli” si occupano di verificare la correttezza delle informazioni inserite nel modello TE che costituisce la pratica.

Si invita a consultare:

1. il paragrafo *Requisiti per l'individuazione della titolarità effettiva* nella sezione *Approfondimenti* per ulteriori dettagli inerenti le logiche alla base dei controlli di seguito descritti;
2. la Tabella RTE, riportata in Appendice, in merito al codice da utilizzare in abbinamento ai requisiti posseduti dal titolare effettivo.

4.4 PROTOCOLLI/IMPORTI

I controlli del gruppo “Protocolli” si occupano di verificare la correttezza degli importi dei diritti di segreteria e bolli (la pratica di Titolare Effettivo è esente dall'imposta di bollo). Non sono invece proposti controlli standard Quality Check inerenti la modalità di assolvimento del bollo.

5 BUONE PRASSI

Per richiedere chiarimenti, interventi minori, precisazioni, piccole correzioni si ricorre al diario messaggi e/o a gestione notifiche e quindi al contraddittorio con l'utente. E, laddove la Camera abbia una convenzione in atto, si può ricorrere anche al Contact Center fornito da InfoCamere.

E' previsto il rifiuto della pratica o l'annullamento del protocollo (a seconda della prassi consolidata della singola CCIAA) se decorrono i termini per la regolarizzazione di un sospeso. Per le CCIAA che prevedono il rifiuto della pratica, la sospensione per richiesta di regolarizzazione prevede l'inserimento nel Diario messaggi e/o attraverso la gestione delle notifiche di un sospeso formale, il quale precisa che

"Si comunica che la presente domanda non può essere gestita in quanto, in seguito ai controlli effettuati dall'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/95, sono state rilevate le seguenti anomalie:

(...MOTIVAZIONE...)

La domanda è iscrivibile nel Registro Imprese solo se regolarizzata: a tal fine è necessario inviare una nuova pratica completa, contenente le correzioni ed integrazioni richieste, utilizzando la funzione di "rinvio" presente nell'ambiente di spedizione telematico ed indicando nella maschera di definizione degli importi gli estremi del protocollo a cui la pratica si riferisce (non utilizzando quindi la funzione di "protocollazione automatica"). Dopo aver effettuato il reinvio, al fine di dare evidenza all'Ufficio dell'avvenuta regolarizzazione, si prega di darne riscontro all'interno della pratica stessa.

La presente comunicazione è da considerarsi preavviso di rifiuto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, pertanto, decorsi 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e in assenza di regolarizzazione di tutti gli aspetti rilevati nella stessa, l'Ufficio emetterà provvedimento di rifiuto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 581/95.

Distinti saluti."

E' altresì previsto il rifiuto della pratica in caso di mancata regolarizzazione del prepagato a seguito di sospensione per assenza di fondi.

Nei casi in cui si debba sospendere la pratica deve essere attivato l'automatismo di rifiuto.

L'automatismo non deve essere attivato se il testo del sospeso, a causa della sua lunghezza, richieda di compilare più di un messaggio. In questo caso infatti l'automatismo di rifiuto genererebbe una bozza di rifiuto che contiene solo il testo del sospeso indicato nell'ultimo messaggio; ovvero la bozza di rifiuto generata non comprende tutte le motivazioni.

Per questo caso, in cui l'automatismo non opererà, sarà necessario predisporre un rifiuto manuale allo scadere del termine assegnato se l'utente non ha regolarizzato.

6 APPROFONDIMENTI

6.1 UTILIZZO DI ALLEGATI NELLA PRATICA

Anche se la norma non esclude la presenza di allegati alla comunicazione, la natura autodichiarativa della pratica fa ipotizzare che nella maggior parte dei casi essi non siano necessari. Pertanto è stata effettuata una valutazione con la collaborazione delle CCIAA appartenenti al gruppo di lavoro per valutare quali siano i casi particolari nei quali sia utile aggiungere allegati alla pratica ed è stato condiviso che, in analogia ad altri adempimenti destinati al RI, per i quali non viene richiesto l'invio di allegati ad uso probatorio e, considerando che la comunicazione si basa su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non vi è la reale necessità di inviare degli allegati contestualmente all'inoltro della pratica.

Inoltre, se dovesse sorgere la necessità, durante i controlli a campione post evasione di comprovare quanto comunicato, si potrebbe demandare a tale fase la richiesta dell'invio di documentazione utile allo scopo.

E' altresì vero che la norma e le specifiche tecniche non escludono la possibilità di inviare allegati (ma solo il vincolo sulla presenza di allegati col solo codice 98), pertanto non è possibile prevedere controlli bloccanti in fase di invio, in presenza degli allegati stessi.

Alla luce di tutto ciò, la soluzione condivisa è quella di non consentire allegati in DIRE, lasciando peraltro la possibilità di farlo ad eventuali software di terze parti, che dovrebbero comunque rappresentare una minoranza delle pratiche inviate.

6.2 QUALIFICHE DEL DICHIARANTE CONSENTITE

La norma stabilisce che la dichiarazione possa essere sottoscritta da un set ristretto di soggetti (*cf. appendice Tabella Dichiarante-Tipo Soggetto -*), escludendo di fatto la possibilità di sottoscrizione di tale adempimento a notai, professionisti incaricati e intermediari.

InfoCamere e i partecipanti al gruppo di lavoro Unioncamere hanno condiviso la lista delle possibili cariche consentite riportata nel par. *"Tabella cariche per soggetti noti al RI"* del presente documento.

E' consentita, altresì, la sottoscrizione ai soggetti che, pur non disponendo di tali cariche, abbiano valorizzato nel Registro Imprese il flag "rappresentante d'impresa".

Su tale lista si basa il controllo “*Incongruenza tra qualifica del dichiarante e cariche presenti nel RI* (es. il dichiarante si propone come amministratore ma non dispone di cariche amministrative in Visura)”, per il quale attualmente sono previsti i seguenti comportamenti:

- DIRE: per i soggetti noti al RI, è previsto un warning non bloccante;
- Altri software: nessun controllo bloccante previsto;
- Quality Check: se il tipo soggetto è un’impresa o una PGP iscritta, Quality Check controlla che l’intestatario compaia in visura con una delle cariche previste dalla norma. Il controllo viene eseguito usando il codice fiscale del dichiarante della distinta ComUnica.

6.3 REQUISITI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA

6.3.1 Requisito TPD/TPI


Per individuare lo status di titolare effettivo in un’impresa, i primi requisiti da considerare sono i seguenti:

- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)
- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPI)

Per descrivere meglio la casistica legata ai controlli automatici sui requisiti detenuti dai titolari effettivi, si riporta il seguente esempio.

*Una società **Alfa SRL** ha quali soci:*

- *Rossi Mario (persona fisica) detentore del 30 % delle quote*
- *Verdi Vittorio (persona fisica) detentore del 30 % delle quote*
- *Beta SRL (persona giuridica) detentrica del 40 % delle quote che, a sua volta, è partecipata da due soci:*
 - *Bianchi Antonio (persona fisica) detentore del 70 % delle quote*
 - *Neri Marco (persona fisica) detentore del 30% delle quote*



I possibili titolari effettivi dell'impresa ALFA SRL, in base a quanto previsto dall'art. 20 commi 2 e 3 d. lgs. 231/2007, potrebbero essere (elenco esemplificativo):

1. Rossi e Verdi (senza Bianchi e Neri) col requisito TPD in quanto detengono, ognuno, una partecipazione diretta >25% (nello specifico il 30% delle quote). Se l'amministratore non è convinto che Bianchi e Neri siano i reali titolari di Beta srl perché, in base a informazioni in suo possesso, sarebbero dei prestanome di altri non sicuramente individuati, non deve dichiarare che Bianchi e Neri sono titolari effettivi indiretti di Alfa srl (cioè con requisito TPI).
2. Rossi e Verdi con requisito TPD e Bianchi con requisito TPI mediante Beta srl
3. Rossi e Verdi con requisito TPD e Neri col requisito TPI: può darsi, ad esempio, che Bianchi sia persona interposta da Neri internamente a Beta srl (Neri potrebbe essere cioè titolare indiretto anche della partecipazione di Bianchi e quindi, mediante il controllo di Beta srl, è titolare indiretto di Alfa srl);
4. Rossi con requisito TPD Bianchi e Neri col requisito TPI (Verdi potrebbe essere un prestanome di Neri, in tal caso Bianchi, grazie al controllo di Beta sarebbe titolare indiretto mentre Neri grazie all'interposizione di Verdi, è anch'egli titolare indiretto);
5. Neri con requisito TPI - Se l'amministratore ha informazioni che gli fanno ritenere che Rossi e Verdi siano prestanome (es. mandatari senza rappresentanza) di altri soggetti non sicuramente individuabili, non può dichiararli quali titolari effettivi di Alfa srl; se inoltre sa che internamente a Beta c'è un patto parasociale che permette a Neri di controllare Beta srl, deve dichiarare Neri come titolare effettivo indiretto (v. art. 20 comma 2 lett. 'b');

Come illustrato al par. 1.2., la legge impone all'amministratore di esaminare gli assetti proprietari senza fermarsi alla mera titolarità formale delle partecipazioni. Può quindi avvenire, come in alcuni

dei casi prospettati, che da notizie in suo possesso risulti che alcune intestazioni formali di quote rimandino ad altri titolari effettivi. Può anche avvenire che dalle indagini svolte e dalle reticenze di alcuni soci l'amministratore non riesca a completare con successo la verifica della titolarità effettiva: in tal caso, se utilizzando i criteri di cui all'art. 20 commi 2 e 3 viene individuato almeno un titolare effettivo, questi deve essere indicato nella dichiarazione da trasmettere all'ufficio del registro delle imprese; diversamente, se nessuno viene individuato, va indicato il legale rappresentante, gli amministratori delegati o i dirigenti con ampi poteri di gestione nella società.

NON è comunque **consentita** la dichiarazione con cui l'amministratore attesti che Bianchi o Neri siano titolari di partecipazione diretta (TPD) in Alfa srl, in quanto la notizia non trova conferma negli assetti proprietari certificati nel registro delle imprese.

6.3.2 Considerazioni sui controlli

Quanto descritto nel capitolo *Modelli* (v. sopra punto 4.3.), si basa sulla volontà di non prevedere quei controlli automatici che, per loro natura, non sono sempre oggettivamente verificabili (es. partecipazioni indirette, motivazioni non desumibili direttamente dall'elenco soci, ecc.). Tale richiesta è coerente con la natura autodichiarativa della comunicazione e con l'indicazione per cui le verifiche in termini di antiriciclaggio sono a carico dei soggetti obbligati e non delle CCIAA.

Inoltre, eventuali ulteriori controlli:

- rischiano di gravare notevolmente sull'attività dell'istruttore camerale che, peraltro, non avrebbe alcuno strumento per effettuare delle verifiche manuali;
- ridurrebbero il numero di pratiche da evadere attraverso lo strumento della corsia preferenziale.

6.3.3 Controlli sulle partecipazioni indirette (TPI)

Quanto descritto si evince soprattutto per gli eventuali controlli sulle partecipazioni indirette (requisito TPI), in quanto la casistica è troppo variegata e la probabilità che eventuali controlli automatici possano non essere applicabili è molto ampia (si veda il caso di partecipazioni di società per cui non è disponibile l'elenco soci, quali SPA; oppure il caso di soci stranieri per cui non è disponibile il codice fiscale). Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si è deciso di non prevedere controlli automatici sul requisito TPI.

6.3.4 Controlli su requisiti diversi dalle partecipazioni indirette e indirette

Nel caso di imprese, è possibile comunicarne altri inclusi fra i seguenti:

- TCM - CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
- TCE - CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
- TVC - ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'

Infine, quando il criterio della proprietà (diretta o indiretta) e il criterio del controllo non forniscono risultati utili, è possibile utilizzare il criterio residuale di cui all'art. 20 comma 5 del decreto antiriciclaggio. In questo caso il codice da utilizzare è:

- TRA - TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

Il suddetto codice non può essere compilato se nel modello TE siano inseriti uno dei codici sopra indicati (oppure il codice TPD o TPI).

Il gruppo di lavoro Unioncamere è del parere che, nel caso di utilizzo dei suddetti requisiti, la dichiarazione dell'impresa non possa essere contestata, in quanto potrebbero sussistere motivazioni non desumibili dall'elenco soci: non sono quindi previsti controlli bloccanti associati ai requisiti TCM, TCE, TVC sia in fase di invio e acquisizione che in fase istruttoria..

E' altresì previsto un controllo che verifichi che la persona dichiarata TE con requisito TRA abbia effettivamente poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

7 ALLEGATO A - PRATICHE INVIATE CON DIRE

Si riportano i controlli previsti in istruttoria per le pratiche inviate con DIRE. Quelli individuati dal prefisso *WarnD*, sono gestiti parzialmente in fase di compilazione tramite un warning.

7.1 FIRME

7.1.1 Dettaglio controlli automatici sulle firme

- A - (*WarnD*) Quality Check controlla che il dichiarante della distinta ComUnica compaia in visura con una delle cariche previste dalla norma (ad es. legale rappresentante, amministratore, liquidatore, ecc.), solo se il tipo soggetto è **Impresa, PGP** iscritta o **mandato fiduciario** (in quest'ultimo il controllo è riferito alla società fiduciaria che è tenuta alla comunicazione del titolare effettivo del mandato fiduciario). Se il codice fiscale del dichiarante non viene trovato tra i soggetti con le cariche precedentemente menzionate l'esito è **KO**.

*NB: se il soggetto è un **Trust** o un **PGP** non iscritto, non è possibile effettuare controlli sulla legittimazione alla presentazione dell'adempimento del soggetto firmatario.*

7.1.2 Tabella controlli sulle firme

Prog	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all'utente
A	(<i>WarnD</i>) - validità <i>firmatario</i> : il dichiarante non è un soggetto legittimato alla comunicazione (es. chi firma si autodefinisce 'amministratore' della società ma non è iscritto nel RI con tale qualifica)	KO	verificare se ci sono altri protocolli aperti con atto A06, A08 o A09 per l'impresa in oggetto Va tenuto presente che se è PGP iscritta al REA, spesso gli amministratori semplici non sono iscritti ma è iscritto il solo legale rappresentante. Le attività di verifica qui indicate possono essere svolte, in generale, solo per le società, per le quali tutti gli amministratori devono essere iscritti e per le poche PGP iscritte al RI. Se si tratta di PGP iscritta al REA – e a maggior ragione se si tratta di PGP non iscritta – le verifiche indicate non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte. In questi casi, trattandosi di autocertificazione, non può essere svolto alcun controllo (...non ci possono essere infatti protocolli aperti) e la dichiarazione va presa per ciò che viene in essa autodichiarato. IDEM per trust e mandati fiduciari.	evadere eventuali protocolli inevasi e verificare se il soggetto è legittimato. In caso contrario si provvede alla sospensione e alla richiesta di correzione con rinvio	<i>il dichiarante sig. ... non è soggetto legittimato alla comunicazione del titolare effettivo. Per l'individuazione del soggetto legittimato si invita a consultare la Guida Nazionale disponibile al link ...</i> <i>La distinta deve essere intestata e sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato all'adempimento.</i> <i>Nel caso in cui il dichiarante rivesta l'incarico previsto dalla normativa vigente ma ciò non sia stato ancora comunicato al registro delle imprese, è necessario presentare autonoma domanda di iscrizione dell'incarico attribuito (es. amministratore, legale rappresentante...) con allegato il verbale di nomina.</i>

7.2 MODELLI

7.2.1 Dettaglio controlli automatici sui modelli

- A - Esito **KO** se il codice fiscale del soggetto Impresa/PGP/Trust, se dichiarato, non risulta esistente nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate.
- B - Esito **KO** se il codice fiscale di un titolare effettivo, se dichiarato, non risulta esistente nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate.
- C - Esito **KO** se ci sono differenze fra i dati anagrafici del titolare effettivo dichiarato e quelli estratti dall'Anagrafe Tributaria (si considerano differenze tra nome e/o cognome e/o sesso e/o data di nascita e/o stato di nascita; non si controllano provincia e comune di nascita).

Si ricorda che il codice fiscale potrebbe non essere indicato per Titolari con cittadinanza non italiana e residenti all'estero.

NB: nei messaggi non compaiono MAI i CF controllati, né nomi e cognomi dei Titolari, che verranno individuati con il numero progressivo nella pratica.

NB1: questi controlli possono essere spenti qualora il carico nei momenti di picco diventi insostenibile per il canale dell'Anagrafe tributaria.

NB2: DIRE verifica la congruenza fra codice fiscale e dati anagrafici (tranne provincia e comune di nascita), senza però accedere all'Anagrafe Tributaria.

- Esito **OK** (con segnalazione ai fini dei controlli in post evasione) se tra i requisiti di uno o più Titolari viene indicato CTR (controinteressato).

NB: nei messaggi non compaiono MAI nomi, cognomi e CF dei Titolari, che verranno individuati con il numero progressivo nella pratica.

I controlli descritti di seguito sono applicati a soggetti noti al RI e si basano sul confronto con i dati ufficiali del RI.

7.2.1.1 Controllo TRA

Se il tipo soggetto è un'impresa o una PGP iscritta e in distinta è dichiarato un titolare effettivo con requisito TRA – TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE, Quality Check risponde con:

- D- esito KO se il Titolare non è presente in visura

- E - esito KO se il Titolare è presente in visura ma non risulta avere né cariche amministrative né di legale rappresentanza.

Se il titolare effettivo con tipo requisito TRA ha un codice fiscale non significativo (ad esempio, in caso di cittadinanza straniera), quality check risponde con esito **OK** e messaggio “Titolare n senza codice fiscale, requisito TRA non verificabile”.

7.2.1.2 Controlli preliminari

Al fine di verificare la coerenza col requisito TPD (*PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE*), **nel caso in cui il tipo soggetto sia un’Impresa con forma giuridica di tipo “a responsabilità limitata” (RR, RS, SL, SR, SU), sono previsti i seguenti controlli preliminari** che, se totalmente verificati, consentono di eseguire ulteriori controlli sugli assetti proprietari, al fine di calcolare la partecipazione diretta dei soggetti dichiarati titolari effettivi. Tali controlli verificano, nell’ordine:

1. la presenza dell’elenco soci - *Esito **KO** in caso contrario*
2. l’avvenuto allineamento con il libro soci, in seguito all’entrata in vigore della Legge n.2/2009 (elenco soci con data protocollo >= 29/01/2009) - *Esito **KO** in caso contrario*
3. l’assenza di trasferimenti di quote successivi alla data di ultimo aggiornamento dell’elenco soci (che non hanno portato al ricalcolo dell’elenco soci) - *Esito **KO** in caso contrario*
4. la coerenza tra capitale sociale sottoscritto dichiarato con modelli S1/S2 e capitale sociale dichiarato nell’elenco soci (modello S) - *Esito **KO** in caso contrario*
5. l’assenza di protocolli Comunica aperti con modello base S - *Esito **KO** in caso contrario*
6. l’assenza di pratiche in parcheggio Quorum - *Esito **KO** in caso contrario*
7. l’assenza del tipo diritto confisca/sequestro e di vincoli e note in cui si fa riferimento a confisca/sequestro/pignoramento - *Esito **KO** in caso:*
 - in presenza di una quota il cui valore nominale sia superiore al 75% del capitale sociale sottoscritto, siano presenti vincoli di tale natura gravanti su tale quota;
 - in assenza di una quota il cui valore nominale sia superiore al 75% del capitale sociale sottoscritto, siano presenti vincoli di tale natura gravanti su almeno una quota.

Se il titolare effettivo con tipo diritto TPD ha in codice fiscale non significativo, cittadinanza straniera e residenza all’estero, non è possibile eseguire la relativa verifica di congruenza con l’elenco soci: in tal caso quality check risponde con esito **OK** e messaggio “Titolare n con

cittadinanza estera e senza codice fiscale, controllo sulla partecipazione diretta non eseguibile” e segnala il caso ai fini dei controlli in post evasione.

Ciascuna situazione preliminare sopra indicata, se non verificata, è segnalata con specifico messaggio ed esito KO e, in presenza di anche una sola condizione non verificata, non è possibile effettuare ulteriori controlli automatici sulle partecipazioni nell'elenco soci.

7.2.1.3 Controllo sui titolari con requisito TPD

Solo se tutti i controlli preliminari hanno dato esito positivo, per ciascun Titolare con requisito TPD e codice fiscale significativo, si esegue la verifica di congruenza con l'elenco soci, valutando

- F (***) - se **la somma dei valori nominali delle quote in cui è presente il soggetto con requisito TPD, sia superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto.** - *Esito KO in caso contrario*
- G - che il titolare effettivo non abbia tipo diritto 99 (ALTRO) in una sua quota. - *Esito KO in caso contrario*
- H - che il titolare effettivo non abbia un tipo diritto di una quota in cui siano presenti tipi diritto (del titolare o di altro soggetto) 06 – PIGNORAMENTO. - *Esito KO in caso contrario*

Sempre se il tipo soggetto è un'impresa e se tutte le condizioni preliminari alla verifica del requisito TPD sono soddisfatte, si estraggono dall'elenco soci tutti i possibili titolari effettivi persone-fisiche con partecipazione diretta maggiore del 25%. Considerando in tal modo tutti i possibili Titolari presenti in elenco soci con requisito TPD soddisfatto, si verifica se:

- ciascun titolare dichiarato nella pratica con requisito diverso da TPD/TPI NON sia tra i Titolari estratti. - *Esito OK se non verificato, con segnalazione ai fini dei controlli in post evasione e messaggio “Requisiti dichiarati in distinta diversi da TPD/TPI per Titolare presente in elenco soci con partecipazione diretta al capitale superiore al 25%”;*
- sono presenti tutte le persone fisiche in elenco soci con partecipazione diretta al capitale superiore al 25%, dichiarate come titolari effettivi nella comunicazione; - *Esito OK se non verificato, ma con segnalazione ai fini dei controlli in post evasione e messaggio “Presenti persone fisiche in elenco soci con partecipazione diretta al capitale superiore al 25% non indicate come Titolari effettivi”.*

NB: nei messaggi non compaiono MAI nomi, cognomi e CF dei Titolari, che verranno individuati con il numero progressivo nella pratica.

7.2.2 Tabella controlli sui modelli

7.2.2.1 Controlli preliminari

Al fine di verificare la coerenza col requisito TPD (*PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE*), nel caso in cui il tipo soggetto sia un'impresa con forma giuridica di tipo "a responsabilità limitata" (RR,RS,SL,SR,SU), sono previsti i seguenti controlli preliminari che, se totalmente verificati, consentono di eseguire ulteriori controlli sugli assetti proprietari, al fine di calcolare la partecipazione diretta dei soggetti dichiarati titolari effettivi.

Le comunicazioni presentate da imprese con forme giuridiche diverse rispetto a quelle predette (RR,RS,SL,SR,SU) che dichiarano un Titolare Effettivo con requisito TPD non saranno sottoposte ai successivi controlli istruttori (controlli preliminari e ulteriori controlli sugli assetti proprietari) e verranno evase in corsia preferenziale (salvo che non si fermino in QC per qualche altra motivazione).

ID	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all'utente
1	controlli su titolari con requisito TPD: l'elenco soci non è presente in visura (dovrebbe essere un caso molto raro. Es. potrebbe capitare, per società ante 1996, che non sia mai stato depositato un elenco soci. Per le società costituite dopo questa data almeno un elenco soci iniziale, in fase di costituzione, deve esser stato presentato e deve quindi essere iscritto). Problema rilevante per le srl	KO	verificare la visura e esistenza di pratiche inevase	evadere eventuali protocolli inevasi o sospensione con richiesta di aggiornamento elenco soci. In assenza di regolarizzazione nei termini stabiliti si procede al rifiuto. Evadere eventuali protocolli inevasi di elenchi soci e sospensione del modello TE con segnalazione a un responsabile dell'Ufficio R.I. . Si tratta di caso molto particolare e che dovrebbe essere molto raro: la pratica va segnalata a un responsabile dell'ufficio R.I., che valuterà come gestire il caso concreto. Premesso che per spa, saa e cooperative non è un problema – e non va quindi operato un sospeso per questo motivo - se vi fossero protocolli inevasi di elenchi soci, possono con l'occasione essere verificati ed eventualmente evasi.	
2	controlli su titolari con requisito TPD: l'elenco soci presente in visura è antecedente al 2009. Per le srl (si presuppone che il titolare effettivo con requisito TPD sia presente nell'elenco soci ma	KO	verificare la visura e esistenza di pratiche inevase (trasferimenti quote successivi al 2009)	evadere eventuali protocolli inevasi di elenchi soci e sospensione del modello TE con segnalazione a un responsabile dell'Ufficio R.I. Se il titolare effettivo con requisito TPD è presente	

Unioncamere

	quest'ultimo sia anteriore al 2009). Per le spa, saa e cooperative non costituisce un problema.			nell'ultimo elenco soci depositato (es. elenco soci del 2007) e non ci sono atti di trasferimento di quote successivamente iscritti che lo riguardino, che influiscano cioè sulla sua partecipazione rilevante (superiore al 25%) la comunicazione della titolarità effettiva può comunque essere evasa.	
3	controlli su titolari con requisito TPD: trasferimenti quote successivi alla data di ultimo aggiornamento dell'elenco soci (assenza ricalcolo elenco soci)	KO	verificare la visura e esistenza di pratiche inevase	evadere eventuali protocolli inevasi e verificare eventuali trasferimenti iscritti che non hanno dato luogo a ricalcolo nell'elenco soci. Qualora i TE dichiarati siano iscritti come acquirenti in un atto di trasferimento che non ha dato luogo al ricalcolo dell'elenco soci, si procede all'evasione della pratica TE. <u>In caso contrario</u> , si procede con comunicazione riportata a dx (il rifiuto, se vi fossero più titolari effettivi con requisito TPD, potrebbe essere parziale).	<i>Il titolare effettivo sig..... indicato con requisito TPD non risulta essere socio della società con partecipazione maggiore del 25%, come invece richiesto dalle specifiche ministeriali contenute nel modello TE. La comunicazione della titolarità effettiva è irregolare: si chiede di voler ritrasmettere il modello digitale correttamente compilato (v. le informazioni nella Guida nazionale all'adempimento, pubblicata sul sito internet camerale).</i>
4	controlli su titolari con requisito TPD: differenza tra il capitale sociale dichiarato (si intende capitale sociale sottoscritto) con i modelli S1/S2 e quello presente nell'elenco soci modello S	KO	Verificare la correttezza e la corrispondenza del dato in visura e nell'elenco	qualora dovesse rilevarsi l'errore di non corrispondenza del capitale rispetto alle quote (es. in visura ordinaria risulta un capitale sottoscritto pari a 100 e nell'elenco soci risultano quote intestate per un ammontare di 120) occorre procedere alla correzione d'ufficio solo ove il disallineamento sia dovuto ad un errore di evasione di un protocollo precedente. Diversamente, va analizzato il modello TE e si procede all'evasione di quest'ultimo qualora non vi siano dubbi formali sulla sua compatibilità con gli assetti proprietari certificati nel registro delle imprese (es. il capitale sottoscritto in Quorum è pari a 120 e il modello TE riporta come titolari effettivi con requisito TPD i soci presenti in Quorum con partecipazione > del 25%).	
5	controlli su titolari con requisito TPD: protocolli Comunica aperti con modello base S	KO	verificare l'esistenza di protocolli comunica aperti	evadere eventuali protocolli inevasi	

Unioncamere

6	controlli su titolari con requisito TPD: protocolli aperti in Quorum	KO	verificare la presenza di pratiche inevase	evadere eventuali protocolli inevasi	
7	controlli su titolari con requisito TPD: tipo diritto e/o vincoli relativi a confisca/sequestro e pignoramento	KO	verificare la correttezza del tipo diritto e/o vincoli in base alle indicazioni fornite nella Guida Nazionale e/o dai Ministeri e autorità competenti.	sospensione e richiesta chiarimenti in conformità alle indicazioni della Guida Nazionale e/o delle altre Autorità competenti.	NON è possibile indicare un messaggio di sospeso standard perché le fattispecie possono essere molto diverse.

7.2.2.2 Controlli specifici su tutte le pratiche inviate con DIRE

ID	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all'utente
A	verifica codice fiscale dall'Anagrafe Tributaria: assenza del codice fiscale del soggetto PGP non iscritto/Trust nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate, laddove indicati nella pratica	KO	verificare se si tratta di un falso KO attraverso gli strumenti a disposizione (Puntofisco). Vanno considerate due ipotesi: a) il soggetto non risulta all'Anagrafe né con il CF indicato né con la denominazione indicata (è cioè sconosciuto all'Anagrafe Tributaria); b) il soggetto risulta all'Anagrafe Tributaria con la denominazione indicata ma con CF diverso (vi è quindi un ragionevole dubbio sulla veridicità del CF indicato).	nel primo caso – v. colonna sx lett. a) - è possibile il rifiuto immediato (il CF è – anche per PGP e trust - il numero di iscrizione nel registro delle imprese e non può mancare o essere inattendibile). Nel secondo caso va scritto un messaggio di sospeso con richiesta di rinvio.	(caso 'a' – RIM (cioè rifiuto immediato) – messaggio di cortesia che non genera rifiuto automatico) <i>La domanda di iscrizione verrà rifiutata perché il soggetto giuridico cui è riferita è sconosciuto all'Anagrafe Tributaria.</i> (caso 'b' – messaggio di sospeso che genera poi il rifiuto automatico, in caso di mancata regolarizzazione) <i>Il codice fiscale del soggetto ...PGP/trust.... cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva non risulta confermato dall'Agenzia delle Entrate: si chiede pertanto di correggere quanto indicato e di effettuare il rinvio della pratica con l'indicazione corretta.</i>
B	verifica codice fiscale dall'Anagrafe Tributaria: assenza dei singoli codici fiscali dei Titolari effettivi nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate, laddove indicati nella pratica (salvo il caso di TE straniero e residente all'estero)	KO	Verificare se si tratta di un falso KO attraverso gli strumenti a disposizione (Puntofisco).	A: Se le persone fisiche sono effettivamente sconosciute all'AdE, la comunicazione del TE va sospesa e chiesto un rinvio (nel caso in cui il blocco all'invio non abbia funzionato). B: Le persone fisiche indicate nel modello TE sono presenti nell'Anagrafe Tributaria ma con CF diverso rispetto a quanto indicato nella pratica	A: <i>Il titolare effettivo sig. e il relativo codice fiscale non sono noti all'Anagrafe Tributaria. E' necessario correggere la comunicazione trasmessa e indicare correttamente la persona fisica riportata come titolare effettivo e il relativo codice fiscale.</i> B: <i>Il codice fiscale del sig...., indicato come titolare effettivo, non risulta confermato dall'Agenzia delle Entrate: si chiede pertanto di correggere quanto indicato e di effettuare il rinvio della pratica con l'indicazione corretta del codice fiscale.</i>

Unioncamere

C	<p><i>verifica codice fiscale dall'Anagrafe Tributaria:</i> incoerenza dei dati anagrafici tra distinta e Anagrafe Tributaria</p>	KO	<p>verificare attraverso gli strumenti a disposizione (es. Puntofisco) se si tratta di un falso KO (differenze errori di compilazione tra quanto indicato in cod. fisc. e quanto risulta in Anagrafica Tributaria) o se si tratta realmente di errore</p>	<p>PRIMA IPOTESI: l'incoerenza con AT riguarda i dati anagrafici indicati nella distinta Il check digit automatico non opera in caso di CF attribuiti a persone giuridiche o trust. Può quindi avvenire che: 1) il CF risulti all'ADE ma sia attribuito a soggetto con altra denominazione, la pratica va sospesa e chiesto il rinvio (salvo il caso si tratti di soggetto giuridico iscritto al RI/REA e la denominazione indicata nella distinta coincida con quella iscritta nel RI/REA, nonostante diverga da quella dell'AdE); 2) La denominazione risulti all'AdE ma sia diverso il CF</p> <p>SECONDA IPOTESI: l'incoerenza con AT riguarda i dati anagrafici indicati nel modello TE. In generale, <u>i dati relativi agli indirizzi</u> registrati dall'AdE non vanno ritenuti più affidabili di quelli indicati nella pratica trasmessa e relativi alla persona fisica: l'invio del modello TE, anzi, essendo recente, potrebbe correttamente riportare un indirizzo diverso e più aggiornato di quello documentato dall'AdE (e/o dal registro delle imprese, se il titolare effettivo sia iscritto, in altra veste, al registro delle imprese/REA): <u>il dato anagrafico dell'indirizzo, indicato nel TE, va iscritto.</u> L'incrocio con i dati dell'anagrafe tributaria è rilevante solo per le coppie di dati CF-nome/cognome/data e luogo di nascita del soggetto cui il CF è attribuito. Può avvenire, quindi, <u>che il CF risulti confermato dall'AdE</u> ma attribuito a persona con identico luogo e data di nascita e con nome/cognome leggermente diverso [es. mero errore di battitura nel cognome o nome, oppure doppio nome comunicato all'ADE e unico nome comunicato nel modello TE] in questo caso va trasmesso il messaggio di sospeso. <u>Altre differenze più</u></p>	<p>PRIMA IPOTESI – La denominazione del soggetto giuridico cui è riferita la comunicazione della titolarità effettiva non corrisponde a quanto registrato dall'Agenzia delle Entrate e dal registro delle imprese per il codice fiscale compilato; si chiede pertanto di voler regolarizzare e correggere i dati indicati. [in caso di soggetto non iscritto al RI/REA va tolto dal messaggio «...e dal registro delle imprese»].</p> <p>SECONDA IPOTESI – I dati anagrafici del titolare effettivo indicati nella pratica trasmessa [...specificare quali...deve trattarsi di nome, cognome, data o luogo di nascita] non corrispondono a quanto registrato dall'Agenzia delle Entrate in riferimento al codice fiscale compilato; si chiede pertanto di voler regolarizzare e correggere i dati indicati.</p>
---	---	----	---	--	---

Unioncamere

				<p><u>significative sul nome e cognome hanno un impatto diretto sul CF e devono quindi essere rilevate dal check digit in automatico.</u> Lo stesso avviene nel caso in cui, ad esempio, nome e cognome coincidano ma siano diversi data e/o luogo di nascita della persona fisica: queste difformità generano CF diversi e dovrebbero quindi essere bloccate 'a monte' dal check digit. Se il blocco non funzionasse, va inviato un messaggio di sospeso (v. colonna a dx) con invito a regolarizzare.</p>	
D	<p><i>controlli su titolari con requisito TRA: titolare non presente in visura (Si applica alle società di capitali e alle PGP iscritte.)</i></p>	KO	<p>verificare eventuali pratiche inevase o se si tratta realmente di errore di indicazione TE</p>	<p>evadere eventuali protocolli inevasi o sospensione⁷ in attesa di regolarizzazione dei dati per valutazione rifiuto o evasione. Se non ci sono protocolli aperti si sospende con richiesta di trasmissione modello S2 contenente verbale di nomina dell'organo amministrativo/direttore generale con la richiesta di iscrizione della nomina del rappresentante legale, amministratore/direttore generale indicato nel modello TE. L'atto di nomina deve essere antecedente all'invio del modello TE. Nel caso in cui la pratica non venga regolarizzata si procede con il rifiuto.</p>	<p><i>Il titolare effettivo individuato con il requisito dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione e/o direzione (TRA), comunicato con la presente domanda, non trova riscontro nelle risultanze del registro delle imprese. Se la situazione agli atti del registro delle imprese non fosse aggiornata, in quanto vi è un verbale di nomina del rappresentante legale, amministratore o direttore con data anteriore all'invio della presente domanda, deve essere inviata apposita e separata domanda telematica per richiedere l'iscrizione delle nomine ivi indicate.</i></p>
E	<p><i>controlli su titolari con requisito TRA: titolare presente in visura senza cariche amministrative o di rappresentanza (per le PGP il requisito TRA significa che la persona fisica è titolare di rappresentanza legale, direzione e amministrazione).</i></p>	KO	<p>verificare eventuali pratiche inevase. (vd. controlli lettera D)</p>	<p>evadere eventuali protocolli inevasi o sospensione in attesa di regolarizzazione dei dati per valutazione rifiuto o evasione (vd. controllo lettera D)</p>	<p>vd. controllo lettera D</p>
F	<p><i>(***) controlli su titolari con requisito TPD: valore nominale NON maggiore del 25% (per società del tipo "a responsabilità limitata")</i></p>	KO	<p>verifica di eventuali errori di compilazione della pratica o verifica della presenza di eventuali pratiche inevase</p>	<p>evadere eventuali protocolli inevasi. Nel caso non ve ne siano e NON ci siano problemi nel ricalcolo dell'elenco soci, la</p>	<p><i>Il titolare effettivo sig..... indicato con requisito TPD non risulta essere socio della società con partecipazione maggiore del 25%, come invece richiesto dalle specifiche</i></p>

⁷ Per le società di capitali occorrerebbe procedere alla sospensione della pratica con richiesta di trasmissione modello S2 contenente verbale di nomina dell'organo amministrativo con la richiesta di iscrizione anche della nomina del rappresentante legale, amministratore o direttore generale. Inoltre si evidenzia che l'atto di nomina deve essere antecedente all'invio del modello TE. Infine, nel caso in cui la pratica non venisse regolarizzata si procederà con il rifiuto. Tale procedura è applicabile anche alle PGP.

				comunicazione va sospesa chiedendo la regolarizzazione	<i>ministeriali contenute nel modello TE. La comunicazione della titolarità effettiva è irregolare: si chiede di voler ritrasmettere il modello digitale correttamente compilato (v. le informazioni della Guida nazionale all'adempimento, pubblicata sul sito internet camerale).</i>
G	<i>controlli su titolari con requisito TPD: titolare con tipo diritto 99 - ALTRO - (per società del tipo "a responsabilità limitata")</i>	KO	verificare la correttezza del tipo diritto. I 'tipi diritto' rilevanti dovrebbero essere i seguenti: proprietà, nuda proprietà, usufrutto, pegno, trustee. Non sempre dalla visura risulta la descrizione/specifica di cosa sia 'altro'. In questo caso è necessario verificare la pratica che ha dato origine all'iscrizione con tipo diritto 99.	sospensione e richiesta di rinvio se, in seguito alle verifiche compiute, risulta che il 'tipo' di diritto indicato non è tra quelli indicati	<i>Il sig. ... indicato quale titolare effettivo con requisito TPD, cioè quale titolare di partecipazione proprietaria superiore al 25% del capitale, non risulta tale al registro delle imprese dove è indicato come ... (indicare il tipo diritto che risulta).</i>
H	<i>controlli su titolari con requisito TPD: titolare su quota con tipo diritto 06 - PIGNORAMENTO - (per società del tipo "a responsabilità limitata")</i>	KO	verificare la correttezza del tipo diritto o vincolo	in presenza di un soggetto (titolare o altro) che non sia il socio o il creditore precedente/pignorante si procede alla sospensione e alla richiesta di chiarimenti invitando l'utente a consultare la Guida nazionale e a comunicare il titolare effettivo sulla base delle indicazioni ivi contenute.	<i>Il titolare effettivo, indicato in base al requisito della partecipazione al capitale sociale superiore al 25% e quindi con codice TPD, non risulta esser stato individuato in conformità alle indicazioni fornite dalla Guida nazionale alla compilazione del modello TE. Si chiede di volere regolarizzare la pratica entro il termine sotto indicato e/o di fornire chiarimenti in merito alla compilazione compiuta.</i>

Oltre ai suddetti controlli automatici, non sono previsti ulteriori controlli in istruttoria, a prescindere dal software di compilazione utilizzato.

7.3 PROTOCOLLI/IMPORTI

7.3.1 Dettaglio controlli automatici sui protocolli

- A - Esito **NE** se rinvio (importi)
- B - Esito **NE** se rinvio (esistenza altre pratiche)
- C - Esito **NE** se esistono altre pratiche inevase dello stesso tipo (modello base TE) per la stessa impresa.

NB: pratiche di startup (se la startup è costituita da non oltre cinque anni) e incubatori sono esenti anche da diritto di segreteria

7.3.2 Tabella controlli sui protocolli

In caso di utilizzo del software DIRE, il corretto pagamento del diritto di segreteria è una pre-condizione per l'invio della pratica.

ID	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all'utente
A	importi: si tratta di un rinvio	NE	nessun controllo	nessuna azione	
B	esistenza altre pratiche: si tratta di un rinvio	NE	nessun controllo	nessuna azione	
C	esistenza altre pratiche: esistono altre pratiche in fase <u>dello stesso tipo (modello base TE)</u> per la stessa impresa. (si ipotizza quindi la presenza di almeno due protocolli aperti di comunicazione del TE)	NE	<p>verificare la data di presentazione, il contenuto e le motivazioni per cui sono ancora in istruttoria. Possono verificarsi varie ipotesi.</p> <p>1) Invece di fare un rinvio della pratica precedente e sospesa l'utente effettua un nuovo invio; 2) La prima comunicazione del TE deve ancora essere istruita (non è stata quindi sospesa) e l'utente invia comunque un secondo e autonomo modello TE (nuovo protocollo);</p> <p>3) la seconda comunicazione del TE segnala una variazione rispetto alla prima e c'è stata nel frattempo una variazione nell'impresa interessata (es. un trasferimento di quote) e sembra quindi che la seconda comunicazione sia una variazione (giustificata) rispetto alla prima.</p>	<p>1) In questo caso l'operatore deve verificare la pratica precedente e sospesa e la congruenza e correttezza della nuova pratica rispetto al precedente sospeso. Va quindi annullato il primo protocollo, si restituisce il diritto di segreteria, che viene prelevato dal secondo protocollo (v. messaggio di cortesia a dx). La pratica va segnalata a un responsabile del registro delle imprese per le opportune valutazioni.</p> <p>2) ipotesi a) se la seconda comunicazione è uguale alla prima, va annullato il secondo protocollo e va evaso il primo (v. messaggio di cortesia a dx); ipotesi b) se la seconda comunicazione è diversa dalla precedente entrambi i protocolli vanno sospesi (v. colonna a dx).</p> <p>3) In questo caso entrambe le pratiche vanno gestite autonomamente, sulla base di quanto in esse dichiarato, e potranno generare due iscrizioni autonome. La prima comunicazione è 'di primo popolamento'; la seconda non si sovrappone alla prima ma è una 'variazione del TE' che va autonomamente iscritta (dopo aver iscritto la prima).</p>	<p>Caso 1 – Messaggio di respingimento (non genera automatismi di rifiuto) da inserire nella prima pratica.</p> <p><i>La regolarizzazione richiesta dall'ufficio è stata da Lei trasmessa con una nuova pratica, autonomamente protocollata. La presente denuncia del titolare effettivo viene pertanto respinta perché integralmente sostituita dalla successiva. Viene restituito il diritto di segreteria, che viene prelevato dalla successiva denuncia presentata.</i></p> <p>Caso 2a - Messaggio di respingimento (non genera automatismi di rifiuto) da inserire nella seconda pratica.</p> <p><i>La comunicazione della titolarità effettiva è identica ad altra denuncia già presentata e in corso d'istruttoria. La presente comunicazione è pertanto respinta perché meramente confermativa di quanto già trasmesso all'ufficio.</i></p> <p>Caso 2b (v. colonna a sx; i messaggi sottostanti presuppongono che non vi siano altri motivi di sospeso; se vi fossero, questi vanno indicati). (messaggio nella prima pratica; cui va abbinato l'automatismo del rifiuto):</p> <p><i>E' stata presentata una successiva e diversa comunicazione della titolarità effettiva: si ritiene che la presente comunicazione sia stata integralmente sostituita. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito alla correttezza e attualità della presente domanda di iscrizione. <u>Se sono trasmesse osservazioni sulla prima pratica, il caso va sottoposto a un responsabile dell'Ufficio R.I.</u></i></p> <p>(messaggio nella seconda pratica; cui non va abbinato l'automatismo del rifiuto)</p> <p><i>L'ufficio del registro delle imprese ha già ricevuto una precedente e diversa comunicazione della titolarità effettiva, in corso d'esame: la presente domanda di iscrizione viene pertanto sospesa e si chiede di volerne confermare la correttezza e attualità. (Questo messaggio di sospeso non va inserito nel testo predefinito di sospeso</i></p>

Unioncamere

					<p><i>formale perché non si chiedono reinvii, inoltre, v. sotto, la pratica potrebbe comunque essere evasa).</i></p> <p>Se l'utente conferma il secondo invio, si evade la seconda pratica dopo aver atteso il decorso inutile dei 15 giorni sulla prima. Se non conferma il secondo invio e non ci sono osservazioni rilevanti sulla prima pratica, si evade comunque la seconda pratica (e si rifiuta la prima). Se ci sono <u>osservazioni sulla prima pratica, come ricordato, il caso va sottoposto a un responsabile dell'Ufficio R.I.</u></p>
--	--	--	--	--	--

8 ALLEGATO B - PRATICHE INVIATE CON SOFTWARE DI TERZE PARTI

Di seguito si riportano i controlli previsti in fase di istruttoria per pratiche inviate con software di terze parti (i controlli individuati dal prefisso SwT sono effettuati solo per queste ultime): per ogni macrocategoria, vengono prima descritti i controlli automatici QC previsti e successivamente vengono proposti in formato tabellare gli stessi controlli automatici (QC), i controlli da eseguire manualmente e le conseguenti azioni da intraprendere a fronte di esito KO o NE da parte di QC.

8.1 ALLEGATI

8.1.1 Dettaglio controlli automatici sugli allegati

Il controllo effettua le verifiche standard previste per tutte le pratiche QC:

- A - (SwT) Esito **KO** se la distinta Fedra è scansionata.
- B - (SwT) Esito **KO** se la distinta Comunica, presente in un file distinto dalla distinta Fedra, non contiene realmente la distinta Comunica.
- C - (SwT)(***) Esito **KO** se la distinta Comunica in formato XML non è presente.
- E - (SwT) Esito **KO** se il codice pratica del file dati della pratica (U3T) e della distinta Fedra PDF non coincidono.
- F - (SwT) Esito **NE** se presenti allegati.

Inoltre, specificamente per le pratiche TE:

- D - (SwT) Esito **NE** se l'intestatario della distinta Fedra e quello della distinta ComUnica sono diversi.

8.1.2 Tabella controlli sugli allegati

ID	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all'utente
A	(SwT) <i>leggibilità</i> : la distinta Fedra è scansionata o è in formato non standard	KO	verificare il contenuto del file indicizzato come distinta Fedra	se il file non contiene una distinta fedra si sospende la pratica con richiesta di reinvio	La distinta di accompagnamento della pratica (cd. 'distinta Fedra') non rispetta il formato standard ministeriale oppure è stata acquisita alla pratica mediante scansione ottica (v. specifiche tecniche contenute nel decreto ministeriale di approvazione del Modello

Unioncamere

					TE). E' necessario un rinvio della pratica con la distinta Fedra nel formato standard.
B	<i>(SwT)</i> leggibilità: la distinta Comunica, presente in un file distinto dalla distinta Fedra, non contiene realmente la distinta Comunica	KO	verificare il contenuto del file indicizzato come distinta Comunica	se si conferma l'errore allora si sospende la pratica con richiesta di rinvio	La domanda non contiene il modello digitale obbligatorio della comunicazione unica (Comunica): il file 'distinta Comunica' allegato non contiene tale modello. E' necessario un rinvio della pratica con il modello digitale obbligatorio della distinta Comunica.
C	<i>(SwT)(***)</i> leggibilità: la distinta Comunica in formato XML non è presente	KO	nessun controllo manuale previsto	si sospende la pratica con richiesta di rinvio	Il file contenente la distinta Comunica non è in formato XML e non è pertanto conforme alle specifiche tecniche del decreto interministeriale 19 novembre 2009 (che ha approvato il modello digitale della Comunicazione Unica). E' necessario rimandare la distinta Comunica e il relativo file in formato XML.
D	<i>(SwT)(***)</i> validi: l'intestatario della distinta Fedra e quello della distinta ComUnica sono diversi	NE	verificare se il dichiarante della distinta Fedra coincide con quello della distinta Comunica	se si conferma l'errore si sospende la pratica con richiesta di rinvio	Sia la distinta Comunica che l'apposita distinta di accompagnamento per il registro delle imprese (cd. 'distinta Fedra') devono riportare i dati dello stesso dichiarante: è necessario pertanto che la domanda di iscrizione sia regolarizzata. È necessario un rinvio con lo stesso intestatario nella distinta Fedra e nella distinta Comunica.
E	<i>(SwT)</i> corrispondenza U3T/distinta: il codice pratica del file dati (U3T) e della distinta Fedra PDF non coincidono.	KO	verificare il codice pratica nella distinta Fedra	se il codice pratica non corrisponde allora si sospende la pratica con richiesta di rinvio	Il codice pratica contenuto nel file .U3T allegato non corrisponde a quello indicato nella Distinta; il nome della pratica deve essere costituito da un unico codice, come da indicazioni ministeriali. Per la corretta evasione della domanda è necessario che il codice pratica sia lo stesso per entrambi i file allegati. Occorre provvedere ad un rinvio affinché sia il file dati .U3T sia la distinta Fedra abbiano lo stesso codice pratica.

F	(SwT) - presenza e validità: sono presenti allegati	NE	verificare il contenuto degli allegati	se non pertinenti alla pratica li si annulla	
---	---	----	--	--	--

8.2 FIRME

8.2.1 Dettaglio controlli automatici sulle firme

- A - (SwT)(***) Esito **KO** se la qualifica del dichiarante in distinta ComUnica non è congruente col tipo soggetto (ad esempio se per una pratica inerente un trust, il dichiarante è un liquidatore) - *cf. appendice Tabella Dichiarante-Tipo Soggetto -*.

In caso di incongruenza o di presenza di qualifiche diverse da quelle ammesse il messaggio sarà KO: *“qualifica intestatario <qualifica> non ammessa per tipo soggetto <tipo soggetto>”*.

L’eventuale presenza di firme digitali **oltre a quella dell’intestatario** viene segnalata con un messaggio generico, ma non cambia l’esito.

- B - (SwT) Quality Check controlla che il dichiarante della distinta ComUnica compaia in visura con una delle cariche previste dalla norma (ad es. legale rappresentante, amministratore, liquidatore, ecc.), solo se il tipo soggetto è **Impresa, PGP** iscritta o **mandato fiduciario** (in quest’ultimo il controllo è riferito alla società fiduciaria che è tenuta alla comunicazione del titolare effettivo del mandato fiduciario). Se il codice fiscale del dichiarante non viene trovato tra i soggetti con le cariche precedentemente menzionate l’esito è **KO**.

*NB: se il soggetto è un **Trust** o un **PGP** non iscritto, non è possibile effettuare controlli sulla legittimazione alla presentazione dell’adempimento del soggetto firmatario.*

8.2.2 Tabella controlli sulle firme

Prog	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all’utente
------	--------------	-------	-------------------	-------------------------	-------------------------------------

Unioncamere

A	<i>(SwT)(***) validit� firmatario:</i> la qualifica del dichiarante in distinta ComUnica non � congruente col tipo soggetto (es. il dichiarante � indicato con la qualifica 'liquidatore' o 'commissario giudiziario' ma il 'soggetto' � un trust o mandato fiduciario; oppure sono indicate altre qualifiche non ammesse, quali delegato, notaio, professionista incaricato...)	KO	verificare se realmente la qualifica del dichiarante non � congruente col tipo di soggetto	se non risulta congruente la qualifica del dichiarante col tipo di soggetto, si provvede alla sospensione e alla richiesta di rinvio	<i>Il dichiarante sig..... riveste una qualifica riportata nella distinta Comunica che non � conforme a quanto stabilito dalle indicazioni ministeriali contenute nel decreto di approvazione del modello TE, da Lei trasmesso. Il dichiarante non � pertanto legittimato a presentare la comunicazione della titolarit� effettiva: si chiede di voler ritrasmettere la distinta comunica firmata digitalmente da un soggetto legittimato. Si invita a consultare la Guida Nazionale disponibile al link....</i>
B	<i>(SwT) validit� firmatario:</i> il dichiarante non � un soggetto legittimato alla comunicazione (es. chi firma si autodefinisce 'amministratore' della societ� ma non � iscritto nel RI con tale qualifica)	KO	verificare se ci sono altri protocolli aperti con atto A06, A08 o A09 per l'impresa in oggetto. Va tenuto presente che se � PGP iscritta al REA, spesso gli amministratori semplici non sono iscritti ma � iscritto il solo legale rappresentante. Le attivit� di verifica qui indicate possono essere svolte, in generale, solo per le societ�, per le quali tutti gli amministratori devono essere iscritti e per le poche PGP iscritte al RI. Se si tratta di PGP iscritta al REA – e a maggior ragione se si tratta di PGP non iscritta – le verifiche indicate non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte. In questi casi, trattandosi di autocertificazione, non pu� essere svolto alcun controllo (...non ci possono essere infatti protocolli aperti) e la dichiarazione va presa per ci� che viene in essa autodichiarato. IDEM per trust e mandati fiduciari.	se ci sono protocolli inevasi, provvedere all'evasione e successivamente verificare se il soggetto � legittimato. In caso contrario sospendere la pratica.	<i>Il dichiarante sig. ... non � soggetto legittimato alla comunicazione del titolare effettivo. Per l'individuazione del soggetto legittimato si invita a consultare la Guida Nazionale disponibile al link La distinta deve essere intestata e sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato all'adempimento. Nel caso in cui il dichiarante rivesta l'incarico previsto dalla normativa vigente ma ci� non sia stato ancora comunicato al registro delle imprese, � necessario presentare autonoma domanda di iscrizione dell'incarico attribuito (es. amministratore, legale rappresentante...) con allegato il verbale di nomina. oppure: RIM (cio� rifiuto immediato) – messaggio di cortesia che non genera rifiuto automatico) La domanda di iscrizione verr� rifiutata perch� il dichiarante non � un soggetto legittimato alla comunicazione del titolare effettivo. Per l'individuazione del soggetto legittimato si invita a consultare la guida nazionale disponibile al seguente link...</i>

8.3 MODELLI

8.3.1 Dettaglio controlli automatici sui modelli

- A - Esito **KO** se il codice fiscale del soggetto Impresa/PGP/Trust, se dichiarato, non risulta esistente nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate.
- B - Esito **KO** se il codice fiscale di un titolare effettivo, se dichiarato, non risulta esistente nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate.
- C - Esito **KO** se ci sono differenze fra i dati anagrafici del titolare effettivo dichiarato e quelli estratti dall'Anagrafe Tributaria (si considerano differenze tra nome e/o cognome e/o sesso e/o data di nascita e/o stato di nascita; non si controllano provincia e comune di nascita).

Si ricorda che il codice fiscale potrebbe non essere indicato per Titolari con cittadinanza non italiana e residenti all'estero.

NB: nei messaggi non compaiono MAI i CF controllati, né nomi e cognomi dei Titolari, che verranno individuati con il numero progressivo nella pratica.

NB1: questi controlli possono essere spenti qualora il carico nei momenti di picco diventi insostenibile per il canale dell'Anagrafe tributaria.

- D - (SwT) Esito **KO** per PGP non iscritta o TRUST costituito in Italia se la provincia dell'indirizzo della sede legale indicata in distinta è diversa dalla sede camerale provinciale cui viene inviata la pratica (per soggetti noti al RI tale controllo viene declinato nel paragrafo successivo "Modelli: confronto con dati RI", dove è possibile effettuare delle verifiche consultando la visura).
- E - (SwT)(***) Esito **KO** se per qualcuno dei Titolari viene indicato un requisito non compatibile con il tipo soggetto (ad esempio fondatore per un'impresa o partecipazione quote dirette per un PGP o TRUST) - cfr. appendice Tabella Requisiti (RTE) per Tipo Soggetto -.
- Esito **OK** (con segnalazione ai fini dei controlli in post evasione) se tra i requisiti di uno o più Titolari viene indicato CTR (controinteressato).

NB: nei messaggi non compaiono MAI nomi, cognomi e CF dei Titolari, che verranno individuati con il numero progressivo nella pratica.

I controlli descritti di seguito sono applicati a soggetti noti al RI e si basano sul confronto con i dati ufficiali del RI.

8.3.1.1 Controllo TRA

Se il tipo soggetto è un'impresa o una PGP iscritta e in distinta è dichiarato un titolare effettivo con requisito TRA – TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE, Quality Check risponde con:

- F - esito KO se il Titolare non è presente in visura
- G - esito KO se il Titolare è presente in visura ma non risulta avere né cariche amministrative né di legale rappresentanza.

Se il titolare effettivo con tipo requisito TRA ha un codice fiscale non significativo (ad esempio, in caso di cittadinanza straniera), quality check risponde con esito **OK** e messaggio "Titolare *n* senza codice fiscale, requisito TRA non verificabile".

8.3.1.2 Controlli preliminari

Al fine di verificare la coerenza col requisito TPD (*PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE*), **nel caso in cui il tipo soggetto sia un'Impresa con forma giuridica di tipo "a responsabilità limitata"** (RR,RS,SL,SR,SU), sono previsti i seguenti controlli preliminari che, se totalmente verificati, consentono di eseguire ulteriori controlli sugli assetti proprietari, al fine di calcolare la partecipazione diretta dei soggetti dichiarati titolari effettivi. Tali controlli verificano, nell'ordine:

1. la presenza dell'elenco soci - *Esito KO in caso contrario*
2. l'avvenuto allineamento con il libro soci, in seguito all'entrata in vigore della Legge n.2/2009 (elenco soci con data protocollo \geq 29/01/2009) - *Esito KO in caso contrario*
3. l'assenza trasferimenti quote successivi alla data di ultimo aggiornamento dell'elenco soci (che non hanno portato al ricalcolo dell'elenco soci) - *Esito KO in caso contrario*
4. la coerenza tra capitale sociale sottoscritto dichiarato con modelli S1/S2 e capitale sociale dichiarato nell'elenco soci (modello S) - *Esito KO in caso contrario*
5. l'assenza di protocolli Comunica aperti con modello base S - *Esito KO in caso contrario*
6. l'assenza di pratiche in parcheggio Quorum - *Esito KO in caso contrario*
7. l'assenza del tipo diritto confisca/sequestro e di vincoli in cui si fa riferimento a confisca/sequestro/pignoramento - *Esito KO in caso contrario*:
 - in presenza di una quota il cui valore nominale sia superiore al 75% del capitale sociale sottoscritto, siano presenti vincoli di tale natura gravanti su tale quota;
 - in assenza di una quota il cui valore nominale sia superiore al 75% del capitale sociale sottoscritto, siano presenti vincoli di tale natura gravanti su almeno una quota.

Se il titolare effettivo con tipo diritto TPD ha in codice fiscale non significativo, cittadinanza straniera e residenza all'estero, non è possibile eseguire la relativa verifica di congruenza con l'elenco soci: in tal caso quality check risponde con esito **OK** e messaggio "Titolare *n* con

cittadinanza estera e senza codice fiscale, controllo sulla partecipazione diretta non eseguibile” e segnala il caso ai fini dei controlli in post evasione. Ciascuna situazione preliminare sopra indicata, se non verificata, è segnalata con specifico messaggio ed esito KO e, in presenza di anche una sola condizione non verificata, non è possibile effettuare ulteriori controlli automatici sulle partecipazioni nell’elenco soci.

8.3.1.3 Controllo sui titolari con requisito TPD

Solo se tutti i controlli preliminari hanno dato esito positivo, per ciascun Titolare con requisito TPD e codice fiscale significativo, si esegue la verifica di congruenza con l’elenco soci, valutando

- H (***) - se la somma dei valori nominali delle quote in cui è presente il soggetto con requisito TPD, sia superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto. - *Esito KO in caso contrario*
- I - che il titolare effettivo non abbia tipo diritto 99 (ALTRO) in una sua quota. - *Esito KO in caso contrario*
- L - che il titolare effettivo non abbia un tipo diritto di una quota in cui siamo presenti tipi diritto (del titolare o di altro soggetto) 06 – PIGNORAMENTO. - *Esito KO in caso contrario*

Sempre se il tipo soggetto è un’impresa e se tutte le condizioni preliminari alla verifica del requisito TPD sono soddisfatte, si estraggono dall’elenco soci tutti i possibili titolari effettivi persone fisiche con partecipazione diretta maggiore del 25%. Considerando in tal modo tutti i possibili Titolari presenti in elenco soci con requisito TPD soddisfatto, si verifica se:

- ciascun titolare dichiarato nella pratica con requisito diverso da TPD/TPI NON sia tra i Titolari estratti. - *Esito OK in caso contrario ma con segnalazione ai fini dei controlli in post evasione e messaggio “Requisiti dichiarati in distinta diversi da TPD/TPI per Titolare presente in elenco soci con partecipazione diretta al capitale superiore al 25%”;*
- sono presenti tutte le persone fisiche in elenco soci con partecipazione diretta al capitale superiore al 25%, dichiarate come titolari effettivi nella comunicazione; - *Esito OK in caso contrario ma con segnalazione ai fini dei controlli in post evasione e messaggio “Presenti persone fisiche in elenco soci con partecipazione diretta al capitale superiore al 25% non indicate come Titolari effettivi”.*

NB: nei messaggi non compaiono MAI nomi, cognomi e CF dei Titolari, che verranno individuati con il numero progressivo nella pratica.

8.3.2 Tabella controlli sui modelli

8.3.2.1 Controlli preliminari

Al fine di verificare la coerenza col requisito TPD (*PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE*), nel caso in cui il tipo soggetto sia un'impresa con forma giuridica di tipo "a responsabilità limitata" (RR,RS,SL,SR,SU), sono previsti i seguenti controlli preliminari che, se totalmente verificati, consentono di eseguire ulteriori controlli sugli assetti proprietari, al fine di calcolare la partecipazione diretta dei soggetti dichiarati titolari effettivi.

Le comunicazioni presentate da imprese con forme giuridiche diverse rispetto a quelle predette (RR,RS,SL,SR,SU) che dichiarano un Titolare Effettivo con requisito TPD non saranno sottoposte ai successivi controlli istruttori (controlli preliminari e ulteriori controlli sugli assetti proprietari) e verranno evase in corsia preferenziale (salvo che non si fermino in QC per qualche altra motivazione).

ID	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all'utente
1	<i>controlli su titolari con requisito TPD</i> : l'elenco soci non è presente in visura (dovrebbe essere un caso molto raro. Es. potrebbe capitare, per società ante 1996, che non sia mai stato depositato un elenco soci. Per le società costituite dopo questa data almeno un elenco soci iniziale, in fase di costituzione, deve esser stato presentato e deve quindi essere iscritto). Problema rilevante per le srl	KO	verificare la visura e esistenza di pratiche inevase	evadere eventuali protocolli inevasi o sospensione con richiesta di aggiornamento elenco soci. In assenza di regolarizzazione nei termini stabiliti si procede al rifiuto. Evadere eventuali protocolli inevasi di elenchi soci e sospensione del modello TE con segnalazione a un responsabile dell'Ufficio R.I. . Si tratta di caso molto particolare e che dovrebbe essere molto raro: la pratica va segnalata a un responsabile dell'ufficio R.I., che valuterà come gestire il caso concreto. Premesso che per spa, saa e cooperative non è un problema – e non va quindi operato un sospenso per questo motivo - se vi fossero protocolli inevasi di elenchi soci, possono con l'occasione essere verificati ed eventualmente evasi.	
2	<i>controlli su titolari con requisito TPD</i> : l'elenco soci presente in visura è antecedente al 2009. Per le srl (si presuppone che il titolare effettivo con requisito TPD sia	KO	verificare la visura e esistenza di pratiche inevase (trasferimenti quote successivi al 2009)	evadere eventuali protocolli inevasi di elenchi soci e sospensione del modello TE con segnalazione a un responsabile dell'Ufficio R.I. Se il titolare effettivo con	

Unioncamere

	<p>presente nell'elenco soci ma quest'ultimo sia anteriore al 2009). Per le spa, saa e cooperative non costituisce un problema.</p>			<p>requisito TPD è presente nell'ultimo elenco soci depositato (es. elenco soci del 2007) e non ci sono atti di trasferimento di quote successivamente iscritti che lo riguardino, che influiscano cioè sulla sua partecipazione rilevante (superiore al 25%) la comunicazione della titolarità effettiva può comunque essere evasa.</p>	
3	<p>controlli su titolari con requisito TPD: trasferimenti quote successivi alla data di ultimo aggiornamento dell'elenco soci (assenza ricalcolo elenco soci)</p>	KO	<p>verificare la visura e esistenza di pratiche inevase</p>	<p>evadere eventuali protocolli inevasi e verificare eventuali trasferimenti iscritti che non hanno dato luogo a ricalcolo nell'elenco soci. Qualora i TE dichiarati siano iscritti come acquirenti in un atto di trasferimento che non ha dato luogo al ricalcolo dell'elenco soci, si procede all'evasione della pratica TE. <u>In caso contrario</u>, si procede con comunicazione riportata a dx (il rifiuto, se vi fossero più titolari effettivi con requisito TPD, potrebbe essere parziale).</p>	<p><i>Il titolare effettivo sig..... indicato con requisito TPD non risulta essere socio della società con partecipazione maggiore del 25%, come invece richiesto dalle specifiche ministeriali contenute nel modello TE. La comunicazione della titolarità effettiva è irregolare: si chiede di voler ritrasmettere il modello digitale correttamente compilato (v. le informazioni nella Guida nazionale all'adempimento, pubblicata sul sito internet camerale).</i></p>
4	<p>controlli su titolari con requisito TPD: differenza tra il capitale sociale dichiarato (si intende capitale sociale sottoscritto) con i modelli S1/S2 e quello presente nell'elenco soci modello S</p>	KO	<p>Verificare la correttezza e la corrispondenza del dato in visura e nell'elenco</p>	<p>qualora dovesse rilevarsi la non corrispondenza del capitale rispetto alle quote (es. in visura ordinaria risulta un capitale sottoscritto pari a 100 e nell'elenco soci risultano quote intestate per un ammontare di 120) occorre procedere alla correzione d'ufficio solo ove il disallineamento sia dovuto ad un errore di evasione di un protocollo precedente. Diversamente, va analizzato il modello TE e si procede all'evasione di quest'ultimo qualora non vi siano dubbi formali sulla sua compatibilità con gli assetti proprietari certificati nel registro delle imprese (es. il capitale sottoscritto in Quorum è pari a 120 e il modello TE riporta come titolari effettivi con requisito TPD i soci presenti in Quorum con partecipazione > del 25%).</p>	
5	<p>controlli su titolari con requisito TPD: protocolli Comunica aperti con modello base S</p>	KO	<p>verificare l'esistenza di protocolli comunica aperti</p>	<p>evadere eventuali protocolli inevasi</p>	

Unioncamere

6	controlli su titolari con requisito TPD: protocolli aperti in Quorum	KO	verificare la presenza di pratiche inevase	evadere eventuali protocolli inevasi	
7	controlli su titolari con requisito TPD: tipo diritto e/o vincoli relativi a confisca/sequestro e pignoramento	KO	verificare la correttezza del tipo diritto e/o vincoli in base alle indicazioni fornite nella Guida Nazionale e/o dai Ministeri e autorità competenti.	sospensione e richiesta chiarimenti in conformità alle indicazioni della Guida Nazionale e/o delle altre Autorità competenti.	NON è possibile indicare un messaggio di sospeso standard perché le fattispecie possono essere molto diverse.

8.3.2.2 Controlli specifici sulle pratiche inviate con software di terze parti

ID	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all'utente
A	verifica codice fiscale dall'Anagrafe Tributaria: assenza del codice fiscale del soggetto PGP non iscritto/Trust nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate, laddove indicati nella pratica	KO	verificare se si tratta di un falso KO attraverso gli strumenti a disposizione (Puntofisco). Vanno considerate due ipotesi: a) il soggetto non risulta all'Anagrafe né con il CF indicato né con la denominazione indicata (è cioè sconosciuto all'Anagrafe Tributaria); b) il soggetto risulta all'Anagrafe Tributaria con la denominazione indicata ma con CF diverso (vi è quindi un ragionevole dubbio sulla veridicità del CF indicato).	nel primo caso – v. colonna sx lett. a) - è possibile il rifiuto immediato (il CF è – anche per PGP e trust - il numero di iscrizione nel registro delle imprese e non può mancare o essere inattendibile). Nel secondo caso va scritto un messaggio di sospeso con richiesta di rinvio.	caso 'a' – RIM (cioè rifiuto immediato) – messaggio di cortesia che non genera rifiuto automatico) <i>La domanda di iscrizione verrà rifiutata perché il soggetto giuridico cui è riferita è sconosciuto all'Anagrafe Tributaria.</i> caso 'b' – messaggio di sospeso che genera poi il rifiuto automatico, in caso di mancata regolarizzazione) <i>Il codice fiscale del soggetto ...PGP/trust... cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva non risulta confermato dall'Agenzia delle Entrate: si chiede pertanto di correggere quanto indicato e di effettuare il rinvio della pratica con l'indicazione corretta.</i>
B	verifica codice fiscale dall'Anagrafe Tributaria: assenza dei singoli codici fiscali dei Titolari effettivi nell'anagrafe dell'Agenzia Entrate, laddove indicati nella pratica (salvo il caso del TE straniero e residente all'estero)	KO	Verificare se si tratta di un falso KO attraverso gli strumenti a disposizione (Puntofisco).	A: Se le persone fisiche sono effettivamente sconosciute all'AdE, la comunicazione del TE va sospesa e chiesto un rinvio (nel caso in cui il blocco all'invio non abbia funzionato). B: Le persone fisiche indicate nel modello TE sono presenti nell'Anagrafe Tributaria ma con CF diverso rispetto a quanto indicato nella pratica	A: <i>Il titolare effettivo sig. e il relativo codice fiscale non sono noti all'Anagrafe Tributaria. E' necessario correggere la comunicazione trasmessa e indicare correttamente la persona fisica riportata come titolare effettivo e il relativo codice fiscale.</i> B: <i>Il codice fiscale del sig...., indicato come titolare effettivo, non risulta confermato dall'Agenzia delle Entrate: si chiede pertanto di correggere quanto indicato e di effettuare il rinvio della pratica con l'indicazione corretta del codice fiscale.</i>

<p>C</p>	<p>verifica codice fiscale dall'Anagrafe Tributaria: incoerenza dei dati anagrafici tra distinta e Anagrafe Tributaria</p>	<p>KO</p>	<p>verificare attraverso gli strumenti a disposizione (es. Puntofisco) se si tratta di un falso KO (differenze errori di compilazione tra quanto indicato in cod. fisc. e quanto risulta in Anagrafica Tributaria) o se si tratta realmente di errore</p>	<p>PRIMA IPOTESI: l'incoerenza con AT riguarda i dati anagrafici indicati nella distinta Il check digit automatico non opera in caso di CF attribuiti a persone giuridiche o trust. Può quindi avvenire che: 1) il CF risulti all'ADE ma sia attribuito a soggetto con altra denominazione, la pratica va sospesa e chiesto il rinvio (salvo il caso si tratti di soggetto giuridico iscritto al RI/REA e la denominazione indicata nella distinta coincide con quella iscritta nel RI/REA, nonostante diverga da quella dell'AdE); 2) La denominazione risulti all'AdE ma sia diverso il CF</p> <p>SECONDA IPOTESI: l'incoerenza con AT riguarda i dati anagrafici indicati nel modello TE. In generale, <u>i dati relativi agli indirizzi</u> registrati dall'AdE non vanno ritenuti più affidabili di quelli indicati nella pratica trasmessa e relativi alla persona fisica: l'invio del modello TE, anzi, essendo recente, potrebbe correttamente riportare un indirizzo diverso e più aggiornato di quello documentato dall'AdE (e/o dal registro delle imprese, se il titolare effettivo sia iscritto, in altra veste, al registro delle imprese/REA): <u>il dato anagrafico dell'indirizzo, indicato nel TE, va iscritto.</u></p> <p>L'incrocio con i dati dell'anagrafe tributaria è rilevante solo per le coppie di dati CF-nome/cognome/data e luogo di nascita del soggetto cui il CF è attribuito. Può avvenire, quindi, <u>che il CF risulti confermato dall'AdE</u> ma attribuito a persona con identico luogo e data di nascita e con nome/cognome leggermente diverso [es. mero errore di battitura nel cognome o nome, oppure doppio nome comunicato all'ADE e unico nome comunicato nel modello TE] in questo caso va trasmesso il messaggio di sospeso.</p> <p><u>Altre differenze più significative</u></p>	<p>PRIMA IPOTESI – <i>La denominazione del soggetto giuridico cui è riferita la comunicazione della titolarità effettiva non corrisponde a quanto registrato dall'Agenzia delle Entrate e dal registro delle imprese per il codice fiscale compilato; si chiede pertanto di voler regolarizzare e correggere i dati indicati.</i> [in caso di soggetto non iscritto al RI/REA va tolto dal messaggio «...e dal registro delle imprese»].</p> <p>SECONDA IPOTESI – <i>I dati anagrafici del titolare effettivo indicati nella pratica trasmessa [...specificare quali...deve trattarsi di nome, cognome, data o luogo di nascita] non corrispondono a quanto registrato dall'Agenzia delle Entrate in riferimento al codice fiscale compilato; si chiede pertanto di voler regolarizzare e correggere i dati indicati.</i></p>
----------	--	-----------	---	---	---

				<p><u>sul nome e cognome hanno un impatto diretto sul CF e devono quindi essere rilevate dal check digit in automatico.</u> Lo stesso avviene nel caso in cui, ad esempio, nome e cognome coincidano ma siano diversi data e/o luogo di nascita della persona fisica: queste difformità generano CF diversi e dovrebbero quindi essere bloccate 'a monte' dal check digit. Se il blocco non funzionasse, va inviato un messaggio di sospeso (v. colonna a dx) con invito a regolarizzare.</p>	
D	<p><i>(SwT) - congruenza dati distinta:</i> provincia dell'indirizzo della sede legale indicata in distinta diversa dalla sede camerale provinciale cui viene inviata la pratica (per PGP non iscritte e Trust)</p>	KO	<p>nessun controllo manuale previsto</p>	<p>1) Se si tratta di provincia diversa ma di competenza dello stesso ufficio del registro delle imprese (v. MILOMB) si invita a ripresentare la pratica sulla provincia corretta, si respinge la pratica errata ma se ne tiene conto ai fini sanzionatori.</p> <p>2) Se si tratta di provincia che non rientra nella circoscrizione dell'ufficio del registro delle imprese, si può ipotizzare una comunicazione di respingimento informatico della pratica.</p> <p>Trattandosi di respingimento in toto del protocollo, è necessario sentire un responsabile dell'ufficio per ottenere l'OK al respingimento.</p>	<p>Punto 1 - Messaggio di respingimento (non genera il successivo rifiuto automatico) – <i>La domanda è stata compilata erroneamente, indicando come provincia di destinazione... invece di...</i> Questo errore impedisce l'evasione della pratica e non può essere corretto: la pratica viene pertanto respinta con la presente comunicazione. E' necessario ripresentare la comunicazione del titolare effettivo con una nuova pratica, in cui dovrà essere indicata la provincia corretta. Quando sarà trasmessa la nuova pratica dovrà essere data immediata evidenza, nel diario messaggi, che l'invio telematico è compiuto in sostituzione della pratica precedente, già inviata allo stesso ufficio, ma in cui era stata erroneamente indicata la provincia di destinazione. Ciò permetterà di tener conto dell'invio precedente per valutare compiutamente la tempestività/tardività della domanda di iscrizione presentata.</p> <p>Punto 2 Messaggio di respingimento (non genera il successivo rifiuto automatico) - <i>La domanda di iscrizione è stata presentata all'ufficio del registro delle imprese non competente. La domanda viene, pertanto, respinta e deve essere integralmente ripresentata all'ufficio del registro delle imprese di competente in base alla sede.</i></p>

Unioncamere

<p>E</p>	<p>(SwT)(***) - congruenza dati distinta: per qualcuno dei Titolari viene indicato un requisito non compatibile con il tipo soggetto - cfr. appendice Tabella Requisiti (RTE) per Tipo Soggetto -</p>	<p>KO</p> <p>C'è una ipotesi in cui una pratica presentata e sospesa potrebbe influire sull'evasione del modello TE che avesse l'anomalia segnalata. Si tratta di pratiche pervenute e non evase con cui fosse comunicata l'intervenuta efficacia di un atto di trasformazione eterogenea già precedentemente iscritto (cd. secondo 'passaggio pubblicitario'). Come è noto, l'atto di trasformazione eterogenea non è immediatamente efficace: diviene tale dopo 60 giorni «dall'ultima delle iscrizioni» ma ciò deve essere comunicato con una ulteriore pratica. Va cioè appurato i) che il protocollo eventualmente sospeso riguarda il cd. 'secondo passaggio' ii) che dalla trasformazione derivi un soggetto compatibile con il codice-requisito indicato e iii) che la data-effetto della trasformazione eterogenea, indicata nella pratica, <u>sia anteriore alla data di invio del modello TE di primo popolamento</u>.</p> <p>Se questa pratica fosse stata presentata va gestita ed evasa (si tratta di pratiche particolari, che richiedono attenzioni e competenze ad hoc; vanno pertanto segnalate a un responsabile dell'Ufficio). Dopo l'evasione di tale pratica – che si limita a dichiarare il decorso del termine di legge e la piena efficacia dell'atto di</p>	<p>se è presente un protocollo aperto di trasformazione secondo quanto indicato nella colonna a sx (secondo passaggio pubblicitario) va evasa prima la pratica di trasformazione e, se il soggetto che deriva dalla trasformazione è compatibile con il codice requisito indicato nel modello TE, va evaso il modello TE dopo aver appurato che quest'ultimo sia stato trasmesso decorso il termine di 60 giorni .</p> <p>In caso contrario, la pratica va sospesa (v. colonna a dx) e va chiesto un rinvio e una correzione del requisito indicato.</p>	<p><i>Il codice-requisito utilizzato per l'individuazione e la descrizione del titolare effettivo non è compatibile con la forma giuridica del soggetto ... (indicare, a seconda dei casi, impresa con personalità giuridica, PGP, trust e mandato fiduciario) cui è riferita la dichiarazione. Si accorda il termine di 15 giorni per regolarizzare la pratica. Per l'individuazione dei codici-requisiti utilizzabili si rimanda alla Guida nazionale disponibile sul sito camerale.</i></p>
----------	---	--	--	--

Unioncamere

			trasformazione – è possibile evadere il mod. TE che riporti codici requisiti compatibili con il soggetto post-trasformazione.		
F	<i>controlli su titolari con requisito TRA : titolare non presente in visura(Si applica alle società di capitali e alle PGP iscritte.)</i>	KO	verificare eventuali pratiche inevase o se si tratta realmente di errore di indicazione TE	evadere eventuali protocolli inevasi o sospensione ⁸ in attesa di regolarizzazione dei dati per valutazione rifiuto o evasione. Se non ci sono protocolli aperti si sospende con richiesta di trasmissione modello S2 contenente verbale di nomina dell'organo amministrativo o direttore generale con la richiesta di iscrizione della nomina del rappresentante legale, amministratore/direttore generale indicato nel modello TE. L'atto di nomina deve essere antecedente all'invio del modello TE. Nel caso in cui la pratica non venga regolarizzata si procede con il rifiuto.	<i>Il titolare effettivo individuato con il requisito dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione e/o direzione (TRA), comunicato con la presente domanda, non trova riscontro nelle risultanze del registro delle imprese. Se la situazione agli atti del registro delle imprese non fosse aggiornata, in quanto vi è un verbale di nomina del rappresentante legale, amministratore o direttore con data anteriore all'invio della presente domanda, deve essere inviata apposita e separata domanda telematica per richiedere l'iscrizione delle nomine ivi indicate.</i>
G	<i>controlli su titolari con requisito TRA : titolare presente in visura senza cariche amministrative o di rappresentanza (per le PGP il requisito TRA significa che la persona fisica è titolare di rappresentanza legale, direzione e amministrazione).</i>	KO	verificare eventuali pratiche inevase.	evadere eventuali protocolli inevasi. Vd. controllo lettera G	Vd. controllo lettera G
H	<i>(***) controlli su titolari con requisito TPD: valore nominale NON maggiore del 25% (per società del tipo “a responsabilità limitata”)</i>	KO	verifica di eventuali errori di compilazione della pratica o verifica della presenza di eventuali pratiche inevase	evadere eventuali protocolli inevasi. nel caso non ve ne siano e NON ci siano problemi nel ricalcolo dell'elenco soci, la comunicazione va sospesa chiedendo la regolarizzazione	<i>Il titolare effettivo sig..... indicato con requisito TPD non risulta essere socio della società con partecipazione maggiore del 25%, come invece richiesto dalle specifiche ministeriali contenute nel modello TE. La comunicazione della titolarità effettiva è irregolare: si chiede di voler ritrasmettere il modello digitale correttamente compilato (v. le informazioni della Guida nazionale all'adempimento, pubblicata sul sito internet camerale).</i>

⁸ Per le società di capitali occorrerebbe procedere alla sospensione della pratica con richiesta di trasmissione modello S2 contenente verbale di nomina dell'organo amministrativo con la richiesta di iscrizione anche della nomina del rappresentante legale, amministratore o direttore generale. Inoltre si evidenzia che l'atto di nomina deve essere antecedente all'invio del modello TE. Infine, infine, nel caso in cui la pratica non venisse regolarizzata si procederà con il rifiuto. (Tale procedura è applicabile anche alle PGP)

Unioncamere

I	controlli su titolari con requisito TPD: titolare con tipo diritto 99 - ALTRO - (per società del tipo “a responsabilità limitata”)	KO	verificare la correttezza del tipo diritto. I ‘tipi diritto’ rilevanti dovrebbero essere i seguenti: proprietà, nuda proprietà, usufrutto, pegno, trustee. Non sempre dalla visura risulta la descrizione/specifica di cosa sia ‘altro’. In questo caso è necessario verificare la pratica che ha dato origine all’iscrizione con tipo diritto 99	sospensione e richiesta di rinvio se, in seguito alle verifiche compiute, risulta che il ‘tipo’ di diritto indicato non è tra quelli indicati (se invece la persona non è tra i titolari dei diritti indicati con partecipazione maggiore del 25% v. caso precedente).	<i>Il sig. ... indicato quale titolare effettivo con requisito TPD, cioè quale titolare di partecipazione proprietaria superiore al 25% del capitale, non risulta tale al registro delle imprese dove è indicato come ... (indicare il tipo diritto che risulta).</i>
L	controlli su titolari con requisito TPD: titolare su quota con tipo diritto 06 - PIGNORAMENTO - (per società del tipo “a responsabilità limitata”)	KO	Verificare la correttezza del tipo diritto o vincolo	in presenza di un titolare effettivo che non sia il socio-debitore o il creditore precedente/pignorante si procede alla sospensione e alla richiesta di chiarimenti invitando l’utente a consultare la Guida nazionale e a comunicare il titolare effettivo sulla base delle indicazioni ivi contenute.	<i>Il titolare effettivo, indicato in base al requisito della partecipazione al capitale sociale superiore al 25% e quindi con codice TPD, non risulta esser stato individuato in conformità alle indicazioni fornite dalla Guida nazionale alla compilazione del modello TE. Si chiede di volere regolarizzare la pratica entro il termine sotto indicato e/o di fornire chiarimenti in merito alla compilazione compiuta.</i>

8.4 PROTOCOLLI/IMPORTI

8.4.1 Dettaglio controlli automatici sui protocolli

- A - Esito **NE** se rinvio (importi)
- B - (SwT) Esito **KO** se importo dei diritti di segreteria diverso dall’importo previsto
- C - Esito **NE** se rinvio (esistenza altre pratiche)
- D - Esito **NE** se esistono altre pratiche inevase dello stesso tipo (modello base TE) per la stessa impresa.

NB: pratiche di startup (se la startup è costituita da non oltre cinque anni) e incubatori sono esenti anche da diritto di segreteria

8.4.2 Tabella controlli sui protocolli

ID	Controllo QC	Esito	Controllo Manuale	Azione da intraprendere	Comunicazione da inviare all’utente
A	(SwT) - importi: importo dei diritti di segreteria diverso dall’importo previsto	KO	verificare l’importo	se è presente l’autorizzazione dell’utente (visibile nella scheda Scriba) si può provvedere al prelievo della differenza o accreditamento dell’eccedenza. In caso di prelievo	La comunicazione del titolare effettivo è soggetta al pagamento del diritto di segreteria pari a euro ... L’importo del diritto dovuto non

				<p>ma credito insufficiente, si provvede alla sospensione e alla richiesta all'utente di integrare il credito;</p> <p>se NON è presente l'autorizzazione dell'utente e risultano esserci importi inferiori al dovuto, si provvede alla sospensione e richiesta di rinvio comunicando l'impossibilità a trattenere gli importi necessari e quindi il successivo rifiuto nella gestione della pratica, se non regolarizzata (ai sensi dell'art. 10 del dpcm 6 maggio 2009).</p>	<p>risulta disponibile nel credito prepagato e non è possibile la rettifica dell'importo. E' necessario integrare il credito: in mancanza la comunicazione del titolare effettivo verrà rifiutata.</p>
B	<p>esistenza altre pratiche: esistono altre pratiche in base dello stesso tipo (modello base TE) per la stessa impresa. (si ipotizza quindi la presenza di almeno due protocolli aperti di comunicazione del TE)</p>	NE	<p>verificare la data di presentazione, il contenuto e le motivazioni per cui sono ancora in istruttoria. Possono verificarsi varie ipotesi. 1) Invece di fare un rinvio della pratica precedente e sospesa l'utente effettua un nuovo invio; 2) La prima comunicazione del TE deve ancora essere istruita (non è stata quindi sospesa) e l'utente invia comunque un secondo e autonomo modello TE (nuovo protocollo); 3) la seconda comunicazione del TE segnala una variazione rispetto alla prima e c'è stata nel frattempo una variazione nell'impresa interessata (es. un trasferimento di quote) e sembra quindi che la seconda comunicazione sia una variazione (giustificata) rispetto alla prima.</p>	<p>1) In questo caso l'operatore deve verificare la pratica precedente e sospesa e la congruenza e correttezza della nuova pratica rispetto al precedente sospeso. Va quindi annullato il primo protocollo, si restituisce il diritto di segreteria, che viene prelevato dal secondo protocollo (v. messaggio di cortesia a dx). La pratica va segnalata a un responsabile del registro delle imprese per le opportune valutazioni.</p> <p>2) Ipotesi a) se la seconda comunicazione è uguale alla prima, va annullato il secondo protocollo e va evaso il primo (v. messaggio di cortesia a dx); ipotesi b) se la seconda comunicazione è diversa dalla precedente entrambi i protocolli vanno sospesi (v. colonna a dx).</p> <p>3) In questo caso entrambe le pratiche vanno gestite autonomamente, sulla base di quanto in esse dichiarato, e potranno generare due iscrizioni autonome. La prima comunicazione è 'di primo popolamento'; la seconda non si sovrappone alla prima ma è una '<u>variazione del TE</u>' che va autonomamente iscritta (dopo aver iscritto la prima).</p>	<p>Caso 1 – Messaggio di respingimento (non genera automatismi di rifiuto) da inserire nella prima pratica.</p> <p><i>La regolarizzazione richiesta dall'ufficio è stata da Lei trasmessa con una nuova pratica, autonomamente protocollata. La presente denuncia del titolare effettivo viene pertanto respinta perché integralmente sostituita dalla successiva. Viene restituito il diritto di segreteria, che viene prelevato dalla successiva denuncia presentata.</i></p> <p>Caso 2a - Messaggio di respingimento (non genera automatismi di rifiuto) da inserire nella seconda pratica.</p> <p><i>La comunicazione della titolarità effettiva è identica ad altra denuncia già presentata e in corso d'istruttoria. La presente comunicazione è pertanto respinta perché meramente confermativa di quanto già trasmesso all'ufficio.</i></p> <p>Caso 2b (v. colonna a sx; i messaggi sottostanti presuppongono che non vi siano altri motivi di sospenso; se vi fossero, questi vanno indicati). (messaggio nella prima pratica; cui va abbinato l'automatismo del rifiuto):</p> <p><i>E' stata presentata una successiva e diversa comunicazione della titolarità effettiva: si ritiene che la presente comunicazione sia stata integralmente sostituita. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito alla correttezza e attualità della presente domanda di iscrizione. <u>Se sono trasmesse osservazioni sulla prima pratica, il caso va sottoposto a un responsabile dell'Ufficio R.I.</u></i></p> <p>(messaggio nella seconda pratica; cui non va abbinato l'automatismo del rifiuto)</p> <p><i>L'ufficio del registro delle imprese ha</i></p>

Unioncamere

					<p>già ricevuto una precedente e diversa comunicazione della titolarità effettiva, in corso d'esame: la presente domanda di iscrizione viene pertanto sospesa e si chiede di volerne confermare la correttezza e attualità. (Questo messaggio di sospeso non va inserito nel testo predefinito di sospeso formale perché non si chiedono reinvii, inoltre, v. sotto, la pratica potrebbe comunque essere evasa).</p> <p>Se l'utente conferma il secondo invio, si evade la seconda pratica dopo aver atteso il decorso inutile dei 15 giorni sulla prima. Se non conferma il secondo invio e non ci sono osservazioni rilevanti sulla prima pratica, si evade comunque la seconda pratica (e si rifiuta la prima). Se ci sono <u>osservazioni sulla prima pratica, come ricordato, il caso va sottoposto a un responsabile dell'Ufficio R.I.</u></p>
--	--	--	--	--	---

9 APPENDICE

9.1 Tabella requisiti (RTE) per tipo Soggetto

La seguente tabella classifica il requisito per cui si dichiara una persona fisica Titolare Effettivo in base al tipo soggetto che può utilizzarla.

TABELLA RTE PER TIPO SOGGETTO				
Tipo TE	IMPRESA	PGP	TRUST	MANDATI FIDUCIARI
CSA - TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
FDA - TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	
GUA - TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
DDA - TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
BNA - TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
TFA - TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
CST - COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
FDU - FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	
GUR - GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
DDF - SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
BNC - BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
TFC - ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE			X	X
BNP - BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA		X		
FND - FONDATORE		X		
TRA - TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE	X	X		
TPD - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE	X			

TPI - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE	X			
TCM - CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA	X			
TCE - CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA	X			
TVC - ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'	X			
CTR - CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ	X	X	X	X

Nota: Nel caso in cui il titolare effettivo di trust o del mandato fiduciario sia ricoperto, ad esempio, da una persona giuridica, è possibile indicare il titolare effettivo persona fisica utilizzando uno dei requisiti censiti con il prefisso "TITOLARE EFFETTIVO DI" (ad esempio: "TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE").

9.2 Tabella dichiarante-tipo soggetto

La seguente tabella individua, per ogni tipo soggetto che effettua la comunicazione, quale sia la qualifica del dichiarante a cui è consentita per la sottoscrizione dell'istanza.

TABELLA DICHIARANTE-TIPO SOGGETTO				
Tipo TE	IMPRESA	PGP	MANDATO FIDUCIARIO	TRUST
LEGALE RAPPRESENTANTE	X	X		
AMMINISTRATORE	X	X		
LIQUIDATORE	X	X		
CURATORE FALLIMENTARE				
COMMISSARIO GIUDIZIARIO	X			
NOTAIO				
DELEGATO				
PROFESSIONISTA INCARICATO				
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA				
CONSULENTE				
STUDIO ASSOCIATO				
CENTRO ELABORAZIONE DATI				
ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA	X	X	X	X

9.3 Tabella cariche per soggetti noti al RI

La seguente tabella individua il dettaglio delle cariche che rientrano nella macrocategoria “Amministratori” e che, pertanto, se possedute, consentono di sottoscrivere l’istanza (in in giallo sono evidenziate le cariche, in bianco quelle dismesse).

Codice	Descrizione carica	Imprese	PGP iscritte
ACP	AMMINISTRATORE CON POSTILLA	X	X
ACR	AMMINISTRATORE CON REQUISITI	X	X
ADP	AMMINISTRATORE DELEGATO E PREPOSTO	X	X
AMD	AMMINISTRATORE DELEGATO	X	X
AMG	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO	X	
AMM	AMMINISTRATORE	X	X
AMP	AMMINISTRATORE PROVVISORIO	X	
AMS	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO	X	X
APR	AMMINISTRATORE E PREPOSTO	X	X
ART	AMMINISTRATORE E RESPONSABILE TECNICO	X	X
AUN	AMMINISTRATORE UNICO	X	X
AUP	AMMINISTRATORE UNICO E PREPOSTO	X	X
CDG	CONSIGLIERE E DIRETTORE GENERALE	X	X
CDP	CONSIGLIERE DELEGATO E PREPOSTO	X	X
CDT	CONSIGLIERE DELEGATO E RESPONSABILE TECNICO	X	X
CEP	CONSIGLIERE E PREPOSTO	X	X

Unioncamere

CGE	CONSIGLIERE DI GESTIONE	X	
CMS	COMMISSARIO STRAORDINARIO	X	
COD	CONSIGLIERE DELEGATO	X	X
COG	COMMISSARIO GIUDIZIARIO	X	
COL	COMMISSARIO LIQUIDATORE	X	
CON	CONSIGLIERE	X	X
COS	CONSIGLIERE SEGRETARIO	X	X
COV	COMMISSARIO GOVERNATIVO	X	
COZ	COMMISSARIO GIUDIZIALE	X	
CST	COMMISSARIO STRAORDINARIO	X	
CTE	CONSIGLIERE E RESPONSABILE TECNICO	X	X
DLR	DESIGNATO COME RAPPRESENT. DELLA SOC. AMMINISTRATRICE	X	
LER	LEGALE RAPPRESENTANTE	X	X
LGR	LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'	X	X
LI	LIQUIDATORE	X	X
LRC	LEGALE RAPPRESENTANTE CONGIUNTAMENTE	X	X
LRD	LEGALE RAPPRESENTANTE DISGIUNTAMENTE	X	X
LRF	LEGALE RAPPRESENTANTE / FIRMATARIO	X	X
LRL	LEGALE RAPPRESENTANTE CON LIMITAZIONI	X	X
MCD	MEMBRO COMITATO DIRETTIVO	X	X
MCE	MEMBRO COMITATO ESECUTIVO	X	X

MCG	MEMBRO COMITATO DI GESTIONE	X	X
MED	MEMBRO EFFETTIVO CONSIGLIO DIRETTIVO	X	x
MGD	MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO	X	X
OAS	ACCOMANDATARIO DI SAPA	X	
PAD	PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO	X	X
PCA	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	X	X
PCD	PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO	X	X
PCE	PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO	X	X
PCG	PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE	X	X
PDC	PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO	X	X
PED	PRESIDENTE EFFETTIVO CONSIGLIO DIRETTIVO	X	X
PEO	PRESIDENTE E PREPOSTO	X	x
PGD	PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO	X	X
PGS	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	X	X
PRA	PRESIDENTE AGGIUNTO	X	X
PRE	PRESIDENTE	X	X
PTE	PRESIDENTE E RESPONSABILE TECNICO	X	X
SAO	SOCIO ACCOMANDATARIO D'OPERA	X	
SAP	SOCIO ACCOMANDATARIO E PREPOSTO	X	
SLR	SOCIO E LEGALE RAPPRESENTANTE	X	X
SOL	SOCIO ACCOMANDATARIO E RAPPRESENTANTE LEGALE	X	

Unioncamere

VAD	VICE AMMINISTRATORE DELEGATO	X	X
VCA	VICE AMMINISTRATORE	X	X
VCD	VICE CONSIGLIERE DELEGATO	X	X
VED	VICEPRESIDENTE EFFETTIVO CONSIGLIO DIRETTIVO	X	X
VGD	VICEPRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO	X	X
VIC	VICE PRESIDENTE	X	X
VIV	VICE PRESIDENTE VICARIO	X	X
VPA	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	X	X
VPC	VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO	X	X
VPP	VICE PRESIDENTE E PREPOSTO	X	x
CDS	CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA	X	
PCS	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	X	
PCV	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	X	
SIE	SINDACO	X	
SIP	SINDACO PROTEMPORE	X	
SIS	SINDACO SUPPLENTE	X	